

LII.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Elenco di omaggi — Comunicazione della Presidenza — Nomina a senatore del prof. Beltrami — Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » — Parlano, nella discussione generale, i senatori Finali, Pellegrini, Codronchi, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione dell'articolo 1 modificato dopo osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, Parpaglia, Finali, Saredo, Pellegrini e il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Approvazione dell'art. 4 modificato dopo osservazioni dei senatori Codronchi, relatore, e Finali — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Approvazione dell'art. 7 emendato su proposta dei senatori Saredo e Pellegrini — All'art. 8 parlano i senatori Finali, Saredo, Codronchi, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri — Approvazione degli articoli 8 e 9, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

« N. 79. Il presidente del Consorzio per la bonifica polesana, a sinistra di Canalbianco e di Po di Levante, fa istanza al Senato perchè siano modificate le tabelle annesse alla Relazione sul disegno di legge per le bonificazioni, nel senso che l'ammontare dei lavori per detta bonifica sia preventivato in L. 12,151,874 15 ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

GUERRIERI-GONZAGA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Roma, di un esemplare del *Prontuario delle nuove circoscrizioni di polizia municipali e giudiziarie della Capitale*;

Il sindaco di Genova, di un esemplare della *Riproduzione in fototipia del Codice degli annuali del Caffaro conservato nella biblioteca nazionale di Parigi*;

Il maggiore Rinaldo Amatucci, di una sua memoria a stampa intitolata: *Una questione militare deferita al Parlamento*;

Il signor Antonio Ferrucci, di una monografia intitolata: *Spese straordinarie dello Stato per le ferrovie e dei relativi utili*;

Il signor Cesare De Laurentiis, di una sua

pubblicazione col titolo: *Rassegna analitica delle opere storiche intorno ai Marrucini ed alla città di Chieti, scritte dal secolo xv al xviii*;

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, della *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte stessa nell'anno 1898*;

Il presidente dell'Associazione chimico-farmaceutica veneta, di un opuscolo intitolato: *Pel miglioramento morale ed economico della professione*;

Il direttore del R. Comitato geologico d'Italia del *Bollettino* n. 3 delle sue pubblicazioni.

Il direttore della Rivista filosofica di Pavia, del *Volume I* delle sue pubblicazioni;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Carta idrografica d'Italia* (Bacino del Tevere);

2. *Annali del credito e della previdenza* (Atti del Consiglio della Previdenza, I sessione del 1898);

3. *Statistica dell'emigrazione italiana avvenuta nel 1897*;

4. *Bilanci comunali per l'anno 1897 e situazioni patrimoniali dei comuni al 1º gennaio 1897*;

5. *Annali di agricoltura* (Atti della Commissione consultiva per la pesca);

6. *Studio sulle condizioni dell'industria siderurgica in Lombardia*;

7. *Statistica delle cause di morte nell'anno 1897*;

8. *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1897*;

9. *Notizie sulla industria del cotone in Italia*;

Il preside del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze di alcuni *Cenni cronologici sugli orti botanici di Firenze* del prof. Oreste Mattiolo;

Il presidente della Deputazione provinciale di Torino, degli *Atti del primo Congresso nazionale delle rappresentanze nazionali in Torino* (20 al 24 ottobre 1898);

I rettori delle RR. Università di Torino, Pisa, Siena, Padova, Catania, Messina e Bologna dell'*Annuario scolastico 1898-99*, delle rispettive Università;

Il rettore della R. Università di Perugia, del vol. VIII, fasc. 2º, delle pubblicazioni periodiche della Facoltà di giurisprudenza e degli *Annali della Facoltà di medicina* (vol. XI, fasc. 1º);

Il direttore della R. Scuola superiore di agricoltura in Portici, degli *Annali della R. Scuola stessa* (vol. I, fasc. 1º);

Il sindaco di Ascoli Piceno, di una pubblicazione contenente le *Onoranze rese a Marco Sgariglia nel cinquantesimo anniversario della sua nomina a Gonfaloniere del comune di Ascoli* (4 aprile 1899);

Il direttore della *Rivista della beneficenza pubblica di Roma*, dei fascicoli dal 2 al 24 delle pubblicazioni della Rivista medesima;

L'avv. Vincenzo Morello di una sua pubblicazione dal titolo: *Il contratto agrario*;

Il sindaco di Firenze degli *Atti del Consiglio comunale di Firenze* per l'anno 1897-98;

Il prefetto di Torino degli *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1898-99.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti, in data 3 giugno 1899.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del mese di maggio p. p. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Mi onoro partecipare al Senato che ho creduto mio dovere, interpretando il pensiero dei miei colleghi, comunicare a S. M. il Re, come Capo della famiglia Reale, copia del telegramma inviato dal Senato al duca degli Abruzzi.

S. M. il Re ebbe la bontà di rispondere con le seguenti parole:

« Quirinale, 1° giugno 1899.

« Molto sensibile alla prova di affetto che con i suoi auguri il Senato volle dare al mio amato nipote il Duca degli Abruzzi, esprimo a Lei ed ai signori Senatori la viva mia gratitudine.

« UMBERTO ».

(Approvazioni).

In pari tempo ho ricevuto dal duca degli Abruzzi, da Cristiania, il seguente telegramma:

« Cristiania, 2 giugno 1899.

« Ringrazio di cuore V. E. e colleghi auguri fattimi, per gentilissimo telegramma.

« ABRUZZI ».

Nomina a senatore del professore Beltrami.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente Decreto Reale, in data di ieri:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

« Visto l'art. 33 (categoria 18^a) dello Statuto fondamentale del Regno:

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno:

« Beltrami comm. prof. Eugenio, presidente della R. Accademia dei Lincei, in Roma.

« Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Roma, addì 4 giugno 1899.

« UMBERTO.

« PELLOUX.

« Per copia conforme

« Il capo di Gabinetto

« V. CERESA ».

Prendo atto della nomina a senatore del professore Eugenio Beltrami.

Il decreto sarà trasmesso senza indugio alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

Prego il signor presidente del Consiglio dei ministri di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto di legge ministeriale oppure sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale, già accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Prego, quindi, il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, n. 47-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali, primo iscritto.

FINALI. Questo progetto di legge intorno allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali mi fa ricordare che dieci anni fa io ebbi l'onore di essere relatore del progetto di riforma alla legge comunale e provinciale; e nel ricordo di quella laboriosa relazione, e più laboriosa discussione, io invoco dal Senato la licenza di fare alcune osservazioni, in via di discussione generale, e di essere ascoltato con la indulgente benevolenza, che spero non invano reclami chi si è altra volta con grande amore occupato di queste materie.

Debbo premettere che oggi, come già nel 1888, sono profondamente amico del principio dell'autonomia del comune e della provincia, principio non disconosciuto in nessuno Stato, neppure in quelli retti a governo personale ed autoritario; e che in nessun luogo, e non per sole ragioni storiche, deve essere rispettato più che in Italia, la cui vita civile si è, anche nei peggiori suoi tempi, antichi e moderni, mantenuta nell'autonomia e nella vita dei comuni.

È un errore il credere che il comune abbia esistenza per autorità dello Stato. Il comune preesiste allo Stato; esso ha funzioni, non solo amministrative, ma educative, igieniche, di pubblica utilità, ed anche di pubblica sicu-

rezza: tutte le funzioni inerenti al buon regime della vita pubblica, meno quelle che per loro natura o pel carattere nazionale spettano allo Stato.

Nel 1888 trovai contradditori due uomini insigni per opera dell'ingegno, che mi dispiace profondamente che non siano più tra noi, Luigi Zini e Stefano Jacini, che volevano fossero il comune e la provincia considerati niente altro e niente più che come enti patrimoniali ed amministrativi.

Allora ebbi concorde nella mia tesi, che era quella dell'Ufficio centrale, il Ministro proponente, nel quale di certo come è fortissimo il sentimento dell'ordine pubblico, così è altissimo il concetto dell'autorità dello Stato in ogni ordine di cosa pubblica; basta che io dica il nome di Francesco Crispi.

Con quella legge s'introdussero delle novità non piccole; si allargò grandemente il suffragio elettorale cominciando dall'abbassare la condizione di età, da 25 a 21 anno. Si cominciò l'esperimento del sindaco elettivo nei maggiori comuni, s'istituì la Giunta provinciale amministrativa, si diede norma ad una azione popolare; e questo allargamento di suffragio e di libertà, fra le quali è da notare anche l'autonomia data per la prima volta alla deputazione provinciale, che prima aveva avuto sempre per presidente il prefetto, era temperato da vincoli, da freni e da maggiori solennità che si richiedevano per le più importanti deliberazioni.

Non dico che i nuovi istituti abbiano fatto tutti la stessa prova. Per alcuni può dirsi che si aspetta ancora il giudizio definitivo. Ma da quel tempo in poi si sono fatti dei ritocchi alla legge comunale e provinciale, si sono date delle disposizioni che governino meglio le elezioni; si è regolata la contabilità; ma le due cose più importanti sono state, la eleggibilità del sindaco fatta universale per tutti i comuni, e la nuova rinnovazione dei Consigli.

Questa elettività del sindaco, corrisponde a un concetto che era in germe nella legge del 1888; e offrì materia a proposte varie e ad emendamenti così in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Dell'altra riforma forse non si vide da prima tutta l'importanza, nè si apprezzarono tutte le conseguenze; ma oggi che sta la prima

volta per entrare in atto, essa ispira i più seri dubbi e le maggiori incertezze.

Prima avevamo l'elezione generale al Consiglio comunale e provinciale per cinque anni; negli anni successivi alla elezione generale, ogni anno si rinnovava un quinto dei consiglieri. Ne seguiva che non poteva mai venire un troppo brusco mutamento nelle rappresentanze comunali e provinciali, perchè l'elezione annuale non comprendeva altro che un quinto dei consiglieri, e per di più questa elezione veniva temperata coll'applicazione del principio della rappresentanza delle minoranze.

Ora, in che altra condizione ci troviamo?

Si è abbandonato il sistema della elezione per un periodo quinquennale, e la rinnovazione annuale per quinti, che come impediva i troppo rapidi e violenti sbalzi da un sistema e da una tendenza amministrativa ad un altro, da uno ad altro partito amministrativo o politico, così assicurava una continuità nell'amministrazione comunale e provinciale.

Che cosa vi si è sostituito?

Si è sostituita una elezione generale per sei anni; e ogni tre anni si rinnova la metà del Consiglio.

Questa disposizione a me pare improvvida tanto nell'aspetto amministrativo, che nell'aspetto politico.

Si deve innanzi tutto riflettere, che l'attitudine all'esercizio delle pubbliche libertà e dei diritti si perfeziona con l'esercizio dei diritti stessi.

Lasciate poi tre anni dormire il diritto elettorale, e quando dopo questo periodo di tempo chiamate il popolo ad esercitare questo diritto, vi sarà men bene preparato di quando ogni anno era chiamato a rinnovare una parte del Consiglio.

Fate poi l'ipotesi — non difficile a realizzarsi — che in un comune nella rinnovazione triennale della metà del Consiglio, prevalga il partito politico od amministrativo che l'altra volta era stata in minoranza, e la conseguenza sarà di avere il Consiglio composto di due parti perfettamente uguali, ossia sarà divenuta quasi impossibile, o per lo meno irta di grandissime difficoltà l'amministrazione.

Io su questo punto, con la convinzione che mi dà la cosa profondamente meditata, richiamo l'attenzione del capo del Governo.

Questa considerazione con facile trapasso mi porta a parlare dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

È un atto supremo di autorità quello di sciogliere un Consiglio comunale o provinciale, che per me ha grande importanza, non solo quando si tratta di comuni di mezzo milione di abitanti come Roma e Napoli, ma ha importanza anche quando si tratta di comuni di poche centinaia di abitanti.

E, se da una parte riconosco l'esigenza che hanno gli alti principi informativi dello Stato, tutore e vindice della giustizia e dell'interesse pubblico, principi che il Governo non può mai trascurare nè lasciare disconoscere, mi preoccupo anche del principio di autonomia dei comuni, verso i quali lo scioglimento del Consiglio con un amministratore (parlo di comuni) e di un'amministrazione (parlo di provincie) nominati dal Governo, è una sospensione o soppressione temporanea di pubbliche libertà, specie di dittatura governativa in cose sulle quali il Governo è normalmente chiamato soltanto a vigilare, senza diretti ed esclusivi ingerimenti.

La legge permetteva già che tali procedimenti eccezionali avessero la durata di un trimestre, che solo per ragioni straordinarie poteva protrarsi ad un semestre. Invece, come può averlo riconosciuto chi tenga dietro a quel giornale poco letto, che è la *Gazzetta Ufficiale*, in realtà la durata dei commissariati per un trimestre, anche in piccoli comuni è una rara eccezione; la regola comune è divenuto un semestre.

Questa considerazione di fatto m'ispirerebbe alcune osservazioni; che potrò fare nella discussione degli articoli per ciò che si riferisce ai minimi termini stabiliti per certi casi nella legge. I termini massimi portati dalla legge, per l'esperienza che ne abbiamo fatto, equivalgono d'ordinario ai minimi.

Ora gli scioglimenti dei Consigli comunali, principio già ammesso dalla legge del 1865, dopo quella del 1888 sono divenuti più frequenti. In un decennio questi scioglimenti sonostati 1091, vale a dire un numero maggiore dell'ottava parte del numero dei comuni del regno.

Ma v'è un'altra considerazione, che può ispirare riflessioni diverse. I motivi di scioglimento dei Consigli comunali adottati sono quasi sempre plausibili; ma non sempre fra i motivi

generici è dato rilevare una ragione specifica e abbastanza grave determinante lo scioglimento.

Qualche volta si succedono delle relazioni, che sembrano stereotipate. Non alludo a casi concreti, nè a cose più o meno recenti; parlo in generale di ciò che è avvenuto in questo ultimo decennio.

Ma v'è una cosa da notare, ed è questa: che mentre, come ho detto, il numero totale degli scioglimenti dei Consigli comunali è più che l'ottava parte del numero totale dei comuni, che di poco supera gli 8000; in questo numero i comuni più importanti hanno una proporzione grandemente maggiore che non sia il loro rapporto col numero generale dei comuni.

Mi spiego: i comuni capiluogo di provincia e di circondario sono circa la 40ª parte del numero totale dei comuni del Regno.

Gli scioglimenti di comuni, capiluogo di provincia e di comune, equivale a una 6ª parte del numero generale degli scioglimenti. Vale a dire che si sono sciolti Consigli di comuni, capiluogo di provincia e di comune, almeno sei volte di più della loro proporzione al numero dei comuni del Regno.

Questo raffronto credo debba dare a pensare. Può dirsi che l'amministrazione di questi grandi comuni sia più difficile. Ma si può trovare anche un'altra ragione: in questi maggiori comuni le lotte politiche sono più accentuate: i partiti che restarono in minoranza nelle elezioni, credono non avere altro di meglio da fare che provocare dal Governo lo scioglimento del Consiglio.

I motivi determinanti lo scioglimento di questi Consigli, io temo, senza far torto al Governo, perchè spesso le cose prendono delle parvenze contrarie al vero, si debbano non di rado cercare nelle ingerenze della politica nella amministrazione.

La legge providamente volle che le relazioni, le quali provocarono dall'autorità sovrana lo scioglimento, siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, per sottoporle al sindacato della opinione pubblica e del Parlamento.

Ma chi legge quelle relazioni?

Quando mai diedero luogo a discussione parlamentare?

Qualche volta, quelle relazioni hanno un

tenore quasi astioso, aspro, che mal conviene, per mio avviso, alla dignità del Governo. E poi quando si leggono quelle relazioni nasce sovente volte il dubbio se tutti quei che hanno incarico di tenere l'amministrazione comunale nella buona careggiata, abbiano fatto il loro dovere. Vi sono attribuzioni date a questo fine dalla legge alla Giunta provinciale amministrativa; ve ne sono altre date al prefetto; ve ne sono delle altre date al Governo centrale. Ben si può pensare, che se tutte queste tre autorità adempissero al loro dovere di richiamare in tempo all'osservanza della legge, di raddrizzare l'amministrazione comunale e provinciale, appena devia dalla retta strada, allora assai più di rado si avrebbe bisogno di ricorrere all'estremo rimedio dello scioglimento del Consiglio comunale o provinciale.

E qui noto con soddisfazione, che non più di sei o sette, se non erro, furono i Consigli provinciali sciolti nel decennio.

Per questo ordine di idee io sono lieto, grandemente lieto, che questo progetto di legge nei diversi stadi ministeriali e parlamentari che ha percorso, sia stato di molto temperato; il che per me vuol dire migliorato.

La prima lode di questo va data all'Ufficio centrale di cui fu relatore il mio amico e vicino Pellegrini, il quale fece una dotta ed acuta relazione sulle cui tracce in parte è fatta la presente relazione.

Non minor lode va data all'onorevole relatore del presente Ufficio centrale il quale, alle qualità proprie dell'ingegno ha potuto aggiungere quegli insegnamenti che gli venivano dalla sua esperienza amministrativa cominciata nel suo comune di Imola, proseguita nel Governo di grandi provincie, e finita con quello della Sicilia.

Ora però mentre io lodo i temperamenti successivi introdotti nel progetto di legge, e per parte mia sono disposto ad accettarli tutti, meno uno, di cui parlerò tra poco, crederei potessero introdursene alcuni altri, di non grande entità, sempre al fine di migliorare la legge.

Ma per non pigliare la parola troppe volte li accenno adesso come esplicazione di un insieme d'idee generali, e spero di avere a quest'ordine di emendamenti assenziente l'Ufficio centrale, dalle cui idee non mi discosto, e non dissenziente il Governo.

L'onor. Pellegrini nella precedente relazione proponeva, che per gli scioglimenti dei Consigli comunali e provinciali dovesse esser sempre sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si prolungavano al di là dei tre mesi.

L'onor. relatore Codronchi fa una sottile e fine distinzione e dice: Lo capisco che sentiate il Consiglio di Stato quando il motivo dello scioglimento del Consiglio sia d'indole amministrativa, ma se è d'indole politica, ma se è reclamato da una grande urgenza di cose, come volete sentire il Consiglio di Stato?

Come volete in alcuna guisa menomare la responsabilità del Governo?

Io capisco tutto ciò che di vero vi è nella distinzione fatta nella relazione del nostro Ufficio centrale, ma parmi che in pratica questa distinzione sia molto ardua a farsi. È molto facile, secondo l'intonazione che si dà alla cosa, è molto facile che, meno pochissimi casi, qualunque scioglimento di Consiglio comunale si battezzasse col motivo d'ordine pubblico.

E difatti supponete che vi sia la manomissione della Cassa comunale. Cosa è questo? È un motivo di ordine amministrativo od un motivo di ordine pubblico? Però se riconosco difficile il fare quella distinzione desiderata dall'onor. relatore e dai suoi colleghi dell'Ufficio centrale, io credo che si possa cercare una qualche garanzia in questo scioglimento dei Consigli comunali o provinciali; e credo che si possa anche andare più in là di quello che voleva l'onor. Pellegrini.

Io credo che per ogni scioglimento di Consigli provinciali e comunali debba sempre senza nessuna distinzione intervenire la deliberazione del Consiglio dei ministri, perchè il provvedimento di Governo sia rivestito della responsabilità collettiva di tutti i componenti il Governo stesso.

La cosa non è stata abbastanza avvertita finora perchè siamo abituati da molto tempo ad avere il ministro dell'interno presidente del Consiglio. Ma il presidente del Consiglio dei ministri, qualche volta è stato ministro dell'istruzione pubblica, qualche volta dell'agricoltura e altra quello degli affari esteri; ma credo che se ci si pensa si debba trovare non infondato questo desiderio, che il fatto della diminuzione e soppressione, sia pure temporanea, di pubbliche libertà, questo esercizio di

un supremo potere da parte del Governo debba avvenire con quella solennità che è prescritta, anche per provvedimenti di minore importanza; e che quindi ogni scioglimento di Consiglio comunale e provinciale debba essere deliberato in Consiglio di ministri.

Lascio ad altri più versati di me nella materia la questione del sentirsi o non sentirsi il parere del Consiglio di Stato. Quando penso che in forza di queste facoltà il Governo può far restare senza la sua legittima rappresentanza il comune di Milano, di Torino, di Roma, di Napoli per un tempo più o meno lungo, questo parmi un atto di Governo della massima importanza e che debba perciò essere trattato colla solennità degli affari maggiori.

V'è un altro punto nel quale, pur apprezzando l'idea da cui muove l'Ufficio centrale, che in ciò segue il progetto ministeriale, io non andrei pienamente d'accordo.

È detto che in caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e da quattro membri scelti tra persone eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Questa esclusione, benchè sia scritta anche nella legge vigente, io non la intendo pienamente; se voi escludete tutti quelli che hanno fatto parte del Consiglio provinciale, escludete tanto i membri della maggioranza che coi loro atti hanno dato luogo e motivo allo scioglimento del Consiglio quanto quelli della minoranza che per avventura si sono inutilmente opposti agli atti stessi. Io non dico mica che si debbano scegliere nel disciolto Consiglio provinciale, dico che non veggo abbastanza giustificata l'esclusione.

Tocca al Governo di scegliere fra gli elettori, siano o no stati membri del Consiglio provinciale, quelli che esso crede, per la capacità e per l'integrità, per il carattere, per l'amore della cosa pubblica, degni della sua fiducia; quelli che danno maggiore affidamento di non curare altro che il pubblico interesse.

Le stesse osservazioni faccio all'art. 4, che riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali.

Qui l'autorità di amministrare è data tutta al regio commissario, ma gli si mettono a fianco

dei consultori i quali non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

In questo modo s'incorre negli stessi inconvenienti che ho accennati prima per il Consiglio provinciale.

Può benissimo avvenire che con queste esclusioni voi facciate il giuoco di quelli che non per ragioni reali di utile pubblico, ma per astiosità di parte, abbiano provocato lo scioglimento del Consiglio comunale e provinciale; e poi avranno anche il gusto di vedere esclusi i loro avversari, solo perchè tali, dall'essere commissari amministratori della provincia o consultori del regio commissario comunale.

Questi consultori del regio commissario comunale poi mi sembrano soverchi in numero; sarebbe il loro numero da mettersi piuttosto in relazione col numero dei componenti la Giunta anzichè con quello dei componenti il Consiglio.

Io non capisco perchè, per esempio, in un comune di prim'ordine dovessero essere 16 i consultori, mentre che i commissari amministratori della provincia non dovrebbero essere che 4.

Lodo nell'art. 7 la disposizione per la quale è data ad ogni elettore la facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Governo del Re contro le deliberazioni che il commissario o la Commissione abbia preso con i poteri del Consiglio; lodo senza riserva questo concetto, solo vorrei che fosse completato.

V'era un proverbio francese il quale diceva che Iddio è troppo in alto, il Re troppo lontano!

Ora obbligare un elettore della provincia di Girgenti, di Udine, o di Trapani, per un sopruso che crede di aver ricevuto, o per un danno recato alla cosa pubblica dalla Commissione provinciale o dal Commissario governativo, obbligarlo a ricorrere a Roma, è lo stesso, nella pluralità dei casi, che ridurre a nulla questa facoltà. Ma dategli invece la facoltà di poter ricorrere anche al prefetto o alla Giunta provinciale amministrativa.

Vi sono dei provvedimenti che occorre siano riparati subito, mentre il Governo non potrebbe provvedere che troppi giorni dopo.

Quindi io, senza fare proposte concrete su questo punto, prego l'onorevole relatore, in cui è tanto l'acume e tanta l'esperienza amministrativa, di vedere in qual modo si possa for-

mulare questa ampliamento di un diritto che nella relazione è proposto di dare a tutti.

Dopo avere così approvato gli emendamenti e più che altro domandandone l'ampliamento e l'estensione, non dispiaccia all'Ufficio centrale se io dichiaro di non potere acconsentire al suo art. 8.

Prima di tutto (bisogna che io metta fuori quello che ho nell'animo) a me non piace, ma non faccio proposte, che in una legge si consideri come un fatto normale lo scioglimento di un Consiglio comunale per quattro volte in un decennio. Ciò mostra che quel Consiglio comunale si trova in condizioni così anormali da non poter essere regolato con una legge generale, ma di aver bisogno di una legge speciale. Interrogati nell'intimo della loro coscienza coloro che sono o furono al Governo, potrebbero, in luogo di una dizione generica mettere il nome di qualche Consiglio comunale, e forse d'un solo.

Ma su ciò non voglio far proposte; dico solo che per fatti anormali dovrebbe provvedere una legge speciale. Gli stranieri, vedendo una simile disposizione, potrebbero esclamare: Come? in Italia si fanno leggi per regolare scioglimenti di Consigli comunali avvenuti per la quarta volta in un decennio!

Nell'art. 8 si propone che quando un Consiglio comunale venga sciolto per ragioni amministrative una quarta volta in un decennio, il commissario straordinario avrà facoltà di deliberare il bilancio per tre anni; e che questo bilancio non potrà essere modificato se non mediante decreto Reale su conforme parere del Consiglio di Stato.

Io trovo questa proposta incongruente. Non so come dimostrarlo. I matematici dicono che non vi è modo di dimostrare che due e due fa quattro, perchè l'evidenza non si dimostra.

Ma come mai questo commissario, il quale normalmente ha le funzioni della Giunta, che può avere in determinate contingenze quelle del Consiglio comunale, come mai può avere una facoltà che nessuna legge ha data o può dare allo stesso Consiglio comunale?

Ma più di un bilancio per un solo esercizio, il Consiglio comunale non può votare. E voi volete dare a questi commissari la facoltà di fare un bilancio intangibile per tre anni?

E dico *intangibile*, perchè secondo la seconda parte dell'articolo, il bilancio triennale appro-

vato da questo regio commissario, non potrebbe essere mutato per deliberazione del Consiglio comunale; ma dovrebbe essere mutato per autorità del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Ho finito colle mie particolari osservazioni; e per concludere raccomanderò al Governo di non procedere a scioglimento di Consigli comunali e provinciali, se non per ragioni reali, serie, impellenti; abbia la massima cura nella scelta dei commissari, e pensi al male che un commissario può fare.

Non può essere una panacea questa della nomina di un commissario per rimediare a tutti i mali che si sono manifestati in una amministrazione comunale. Per avere un tale preconcetto, bisognerebbe ritenere che questi regi commissari siano onniscenti, infallibili, impeccabili.

Ora, se queste sono tre condizioni che non si può presumere di ritrovare in una persona, e se fra i procaccianti di questo ufficio possono anzi trovarsi persone che abbiano qualità contrarie, bisogna andare molto a rilento prima di affidarsi troppo ai risultati, che si possono ottenere con l'invio di questi *missi dominici* nelle amministrazioni comunali.

Il Governo deve essere sollecito dell'ordine pubblico e della giustizia amministrativa; deve essere sollecito anche del buon regime economico e finanziario dei comuni e delle provincie, ma non deve esagerare.

Non ceda mai a quel facile impulso che si può manifestare o negli uffici provinciali o nei dicasteri centrali, vale a dire di voler imporre i loro criteri alle amministrazioni comunali e provinciali.

Qualche volta lo scioglimento di un Consiglio è dipeso dal non avere un'amministrazione comunale o provinciale ubbidito ad un indirizzo del prefetto o del Governo centrale, che era sì e no fondato sulla legge, o almeno era molto discutibile.

Intervenga solo per la difesa dell'interesse pubblico e del diritto, ma si guardi bene dal manomettere il diritto e le pubbliche libertà.

Intervenga solo per frenare gli abusi, per correggere le amministrazioni e per rimetterle nella buona via.

Lo scioglimento d'un Consiglio comunale o provinciale non è, come io diceva da principio,

un atto ordinario di amministrazione; è uno strumento straordinario di Governo, è la dittatura applicata nell'ambito delle amministrazioni locali.

Non abusiamone.

Anche senza preoccuparci di possibili resistenze, evitiamo di assumere indebite responsabilità, evitiamo di dar motivo a legittime rivendicazioni. (*Bene*).

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Finali ha fatta un'analisi relativa alle Amministrazioni comunali e provinciali, di cui veramente mi compiacio molto. Essa corrisponde a molte cose che penso anch'io, quindi non posso che consentire in gran parte a ciò che ha detto. Adesso guarderò di prendere sommariamente in esame le cose da lui esposte, facendo soltanto qualche osservazione relativamente ad alcuni apprezzamenti che non condivido perfettamente. Mi piace però di dire che egli, con le sue osservazioni, ha addimostrato di essere quel valentissimo amministratore che tutti riconoscono in lui, e che può servire di guida al Governo.

L'onorevole senatore Finali ha parlato delle innovazioni che sono state portate alla legge comunale e provinciale. Egli, fra le altre, ha citato la eleggibilità del sindaco portata a tutti i comuni.

In questa questione io non entro in merito a quanto ha detto il preopinante, ma ripeto un parere mio già espresso, non ricordo se anche in Senato, ma certo detto nell'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che la eleggibilità del sindaco estesa a tutti i comuni, anche di minima popolazione, in talune circostanze sia un errore, perchè purtroppo in taluni piccoli comuni abbiamo dei sindaci che di sindaco non hanno che il nome, che non sono altro che delle marionette in mano di gente furba, e qualche volta, mi si permetta la parola, di gente intrigante. (*Approvazioni*).

Forse l'eleggibilità dei sindaci in tutti i comuni fa comodo al Governo per togliersi responsabilità, per disinteressarsi dalle pressioni che può avere nella circostanza di dover scegliere nelle famose terne; ma credo che questa

eleggibilità in tutti i comuni sia un piccolo flagello per le Amministrazioni comunali.

Detto questo convengo pienamente con l'oratore senatore Finali, che è stato un altro errore il fare la rinnovazione dei consigli comunali per metà ogni tre anni, ed anche questo mio parere l'ho già espresso in qualche occasione. Le conseguenze che se ne traggono le ha dimostrate benissimo l'on. senatore Finali, e credo che sarebbe stato meglio continuare il rinnovamento per quinto.

Questo punto, adunque sul quale l'on. senatore Finali ha richiamato l'attenzione del Governo, io come ho già dichiarato, lo considero come cosa essenziale.

È verissimo: lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali crea una temporanea dittatura, e quindi va fatto con tutti i riguardi e solo in caso di assoluto bisogno.

Però non posso dire se sia veramente, o non, che la maggior parte dei consigli comunali sciolti lo siano per sei mesi; non ho visto statistiche speciali al riguardo; anzi se ne esistono, non ho pensato a consultarle, non essendomi venuto in mente che se ne trattasse oggi, per quanto ne riconosca che poteva esserne perfettamente il caso.

È vero che in tre mesi, quando le ragioni dello scioglimento sono molto gravi, specialmente se di ordine amministrativo, non si può facilmente riparare al malfatto.

Però io faccio tutto il possibile per evitare la proroga di poteri per i commissari regi; anche perchè, come ha detto benissimo il senatore Finali, abbiamo bisogno di *molti* commissari e di averli *buoni*; ed i commissari *molti* e *buoni* sono difficili a trovare.

Ho già cercato di fare quello che era possibile in questo senso. E fra le altre cose noto al Senato che non ammetto che si possa mettere un estraneo qualunque a fare il commissario di un comune, per la semplice ragione che desidero avere in mano persone che possano essere responsabili di quello che fanno, e non sieno persone che si facciano commissari solo per accordare loro una specie di prebenda, di sussidio, o per aiutarle in qualche modo. Questa cosa è avvenuta ed ha portato forse talvolta, perfino a scioglimenti di consigli comunali o provinciali non del tutto necessari! (*Benissimo; approvazioni generali*).

L'onor. senatore Finali ha anche detto che c'è un maggior numero proporzionale di scioglimenti nei comuni più grandi, e la causa veramente non sarebbe più nel fatto dell'eleggibilità del sindaco in tutti i comuni, ma bisognerebbe ricercarla in un altro ordine d'idee: forse, come ha detto benissimo, qualche volta sono entrate in campo le conseguenze delle lotte politiche locali. Egli ha richiamato la mia attenzione su questo punto, e posso assicurarlo che lo esaminerò con cura. Dove io sono pienamente d'accordo con lui si è che molti scioglimenti non arriverebbero, molti disordini non diventerebbero così gravi, se le autorità facessero il loro dovere; perchè molte volte si arriva allo scioglimento per mancanza di sorveglianza, da parte di chi ha il primo dovere di sorvegliare. Io non voglio qui ricordare una mia circolare fatta l'anno scorso nel mese di settembre (che ad ogni modo purtroppo mi tocca spesso ricordare), ma credo che se le amministrazioni fossero maggiormente sorvegliate con l'animo di ottenere qualche cosa, di utile (non parlo solamente delle Amministrazioni comunali e provinciali, ma anche di opere pie e di tanti altri istituti), ritengo che certamente si potrebbero ottenere molti miglioramenti; ma per arrivare a questo vi vuol qualche anno, e bisogna addirittura mantenere un indirizzo nel senso di esigere assolutamente da parte di tutti, di fare quello che è il loro primo dovere. (*Approvazioni*).

L'onorevole senatore Finali passando poi all'esame speciale del disegno di legge, ha detto che ammette la maggior parte delle proposte; Ha fatto qualche riserva su taluna, ed al momento in cui queste si discuteranno esprimerò il mio pensiero, quantunque quello che egli ammette, l'ammetto anch'io, come del resto ho detto già all'Ufficio centrale. Però, dissento in quanto egli ha detto relativamente alle Commissioni di vigilanza che sono date ai commissari straordinari che devono avere gli amministratori della provincia in caso di scioglimento del Consiglio provinciale, o anche in certi casi del Consiglio comunale.

Il senatore Finali ha detto che l'aver escluso dal far parte di questa Commissione di vigilanza i consiglieri provinciali che hanno fatto parte della disciolta amministrazione può dar luogo ad inconvenienti.

Io posso su questo punto fare una piccola differenza.

Ammetto che nei Comuni questo inconveniente ci può essere maggiore che nelle Provincie, perchè nel Comune, dove c'è un minor numero di gente disponibile per far la scelta di questa Commissione di vigilanza, è certo che non poter ricorrere a tutti gli elementi disponibili (che sono già quelli, tra le altre cose, che sono riconosciuti i più influenti nel loro paese, poichè hanno avuto i voti dei loro elettori) possa avere qualche inconveniente; ma questo inconveniente per la provincia mi pare, per esempio, che non ci sia.

Nella provincia è talmente largo il contingente su cui si può reclutare questa Commissione che, forse forse, non è male che siano esclusi quelli che hanno fatto parte dell'ultimo Consiglio.

L'inconveniente cui ha accennato l'on. Finali può esistere, è vero: ma può esistere anche l'inconveniente contrario, e quindi è questione molto discutibile sulla quale si possono avere apprezzamenti differenti, pur condividendo perfettamente lo scopo.

Il senatore Finali non ammette quattro scioglimenti in un decennio. Anch'io sono di quel parere: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede. Ed io confesso che qualche volta davanti a situazioni abbastanza difficili che si presentano, il Governo si trova in difficoltà serie, prima di prendere una determinazione.

L'on. senatore Finali dice: quando si presenta quel caso, fate una legge speciale; ed ha perfettamente ragione; è troppo giusto che non sia normale di dire in una legge generale organica: badate che in Italia prevedono lo scioglimento del Consiglio quattro volte in un decennio, e ciò si ammette come cosa ordinaria; ciò è giustissimo, ma nei casi particolari il giorno che si tratta di venire a presentare al Parlamento una legge per domandare poteri straordinari per un Consiglio di una grande città, per esempio, è difficilissimo di ottenerlo.

Anzi qualche volta si è visto che è impossibile; quindi bisogna ben cercare almeno di difendersi, di avere il massimo che si può ottenere colle leggi generali per evitare questi casi di dover ricorrere ad una legge speciale. Tuttavia, quando le cose fossero a un punto

tale da dover necessariamente ricorrere a questo sistema, dichiaro che non avrei difficoltà di ricorrere a questi mezzi speciali.

Finalmente, riassumendo, per non tediare il Senato, alle raccomandazioni del senatore Finali rispondo che sono perfettamente d'accordo che non si deva procedere a scioglimenti se per ragioni impellenti di grave necessità; che a massima cura si deve avere nella scelta dei commissari, perchè riconosco che il male che possono fare è grandissimo.

E finalmente prendo la difesa, sebbene sia una difesa relativa, dell'amministrazione centrale. Io ritengo che l'amministrazione centrale non sia poi quello che il senatore Finali ha potuto sospettare, cioè che qualche volta possa lasciarsi influenzare da criteri suoi speciali, quasi da una specie di puntiglio, e che, perchè forse un'amministrazione provinciale o comunale ha seguito certi criteri differenti dai suoi, essa presti facilmente l'orecchio alla possibilità di uno scioglimento.

Non ammetto che si debba sciogliere un Consiglio comunale o provinciale se non dietro proposta formale dei prefetti su fatti chiari, netti, e specialmente su fatti essenzialmente di amministrazione. Che in questioni d'ordine pubblico, o d'ordine politico gravi (perchè non ammetto che per semplici questioni politiche si debbano sciogliere Consigli), ma quando per ragioni pubbliche gravi, o per ragioni d'ordine pubblico si deve fare, ritengo che il Ministero deve intervenire.

E finisco dicendo su questo che, pure ammettendo la proposta che fa l'onor. senatore Finali in massima, sia bene che quegli scioglimenti non sieno fatti senza la deliberazione del Consiglio dei ministri. Non avrei nessuna difficoltà di accettare questo concetto; ma non per regola assoluta, perchè capirà il senatore Finali che si possono presentare casi in cui il Governo deve assumere la sua responsabilità, e passare oltre, quando cioè non si possono prendere nemmeno 24 ore di tempo.

In quanto al Consiglio di Stato, ammetto che per le cause amministrative possa intervenire; ma quando si tratta di ragioni d'ordine pubblico o d'ordine politico gravi, poichè le riunioni di questo Corpo non sono frequenti, non credo che si possa perciò fondare un sistema

di revisione per gli scioglimenti dei Consigli comunali.

Ringrazio quindi il senatore Finali dell'appoggio che in massima ha dato a questa legge, e l'assicuro che in molte parti convengo pienamente con lui.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Devo ringraziare tanto l'Ufficio centrale ed il suo dotto relatore, quanto l'egregio collega senatore Finali, delle espressioni benevoli usate nel giudicare della relazione che a nome dell'Ufficio centrale ebbi l'onore di presentare al Senato sopra analogo disegno di legge proposto dall'onor. Di Rudini, ministro dell'interno.

Soddisfatto a questo dovere, non mi arresto di più su questo argomento personale nè a confrontare i due disegni di legge. Non voglio dire quello che era preferibile nel progetto di cui fui relatore al paragone di quello attuale; e mi compiaccio invece dei miglioramenti che quest'ultimo contiene, nel senso a cui era ispirata la mia relazione, i quali io quindi accetto *toto corde*.

Mi permetta però l'Ufficio centrale di dirgli, con tutta sincerità (e col franco linguaggio sono sicuro di fargli cosa gradita), che, a mio modo di vedere, alcune delle modificazioni dell'attuale progetto non secondano quell'intento di menomare il meno possibile la libera azione delle rappresentanze elettive locali a cui certamente anche l'odierno Ufficio centrale mirava.

Molto probabilmente questo è avvenuto per la difficoltà di conciliare questo intento con le esigenze di buon governo, rappresentate dal Ministero, per la impossibilità di ottenere tutto quello che l'Ufficio centrale desiderava, volendo procedere d'accordo con l'onor. ministro proponente.

Già molte gravi osservazioni fece l'onor. senatore Finali, ed io non le ripeterò, tanto più che intendo, per un riserbo dovuto al fatto di esser stato altra volta relatore, di limitarmi ad alcuni semplici rilievi.

Nell'art. 1 dell'Ufficio centrale viene accolta una novità che è nel progetto del ministro dell'interno, cioè si aggiunge fra le cause di scioglimento « le irregolarità amministrative ». Secondo l'art. 1 « i Consigli comunali e provin-

ciali possono essere sciolti per motivi d'ordine pubblico, per irregolarità amministrative, e quando richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Ora questa mutazione di linguaggio rimpetto all'art. 268 della legge vigente, mi pare molto grave. Si cominciò nel 1848 a richiedere per lo scioglimento l'assoluta necessità del gravissimo provvedimento, che in alcuni paesi liberi il potere esecutivo non ha facoltà di decretare. Poi la legge del 1865 non permise lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali che per gravi motivi di ordine pubblico. Più tardi abbiamo aggiunto come titolo per tale scioglimento la violazione degli obblighi imposti per legge, se è violazione perseverante, ostinata. Nel progetto attuale non più si esige che siano gravi i motivi di ordine pubblico. Eppure l'estremo della gravità è quasi una tradizione italiana non mai dimenticata.

Si era già discesi dalla necessità alla gravità. La omissione della parola GRAVI è cosa accidentale? Non lo so, ma voglio crederlo. Suppongo che quella parola sia rimasta nella penna di chi ha compilato il progetto. Non dubito che sarà accolta e dall'Ufficio centrale e dall'onor. ministro la mia proposta di rimettere nell'articolo la parola, cosicchè si esigano anche per l'avvenire GRAVI motivi di ordine pubblico per lo scioglimento. Per chi deve applicare la legge, ben diverso deve essere il criterio nell'uso della eccezionale facoltà accordata al potere esecutivo, secondo che può accontentarsi di semplici motivi di ordine pubblico, oppure se non può agire che in seguito a GRAVI motivi. La gravità dei motivi se è richiesta quando si tratta di ordine pubblico, serve anche per determinare la gravità necessaria degli altri motivi per cui lo scioglimento delle rappresentanze elettive può decretarsi.

Vengo alle « irregolarità amministrative ». Io non posso ammettere questa aggiunta. Ricordo un precedente a tutti noto. Il relatore della Commissione creata dall'onor. Nicotera ministro dell'interno, per compilare un progetto di riforma della legge comunale, l'onorevole Peruzzi, aveva proposto che fra i titoli di scioglimento dei Consigli vi fosse quello della violazione di legge; ma attribuiva per questo titolo la facoltà dello scioglimento all'autorità giudiziaria.

Eppure, sebbene si richiedesse la violazione di una vera e propria legge, nè il ministro dell'interno, nè la Commissione parlamentare nell'esame del progetto di legge accettarono questa proposta, poichè, si disse, è molto facile per qualunque Consiglio incorrere in una violazione di legge, specialmente nei comuni piccoli, ove non vi è sempre persona che abbia conoscenza perfetta delle leggi, a non parlare dell'interpretazione della legge che può essere molte volte discorda. E perciò la idea del Peruzzi fu subito abbandonata.

Oggi non solo della violazione di legge si farebbe titolo di scioglimento, ma per questo si vorrebbe che bastassero semplici irregolarità amministrative. Ciò potrebbe aprire la porta ai maggiori abusi. Non parlo di chi potrebbe essere chiamato ad applicare oggi questa legge; dobbiamo giudicare le cose obiettivamente. Nelle persone i cambiamenti devono avvenire e anche la volontà di estendere un pochino l'interpretazione della legge potrebbe sorgere in certe contingenze.

Noi abbiamo l'obbligo di fare una legge chiara, e, per quanto è possibile, in materia così delicata, di restringere la eccezionale facoltà in limiti precisi, affinchè non si possa abusare di una frase indeterminata ed ambigua come questa, ora creata senza precedenti, delle irregolarità amministrative.

In nessuno dei tanti progetti che furono messi innanzi ho mai veduto, che titolo dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali siano le irregolarità amministrative, e quindi propongo che di questo titolo non si parli neppure ora e che sia tolta la frase corrispondente dell'art. 1. Cosa s'intende d'indicare precisamente con le parole *irregolarità amministrative*?

Forse, io non ne voglio dubitare, nel pensiero del ministro proponente e dell'Ufficio centrale si è voluto indicare con queste parole, quello stato di impotenza nel quale alle volte si trovano i Consigli di esercitare il loro ufficio: per esempio, quando i Consigli sono permanentemente divisi metà da una parte e metà dall'altra, ed è così resa impossibile ogni deliberazione; oppure se in occasione di pubblica calamità, come avvenne un giorno davanti al colera, tutti i consiglieri scapparono e l'amministrazione non potesse più funzionare;

Ma se questa impotenza ad agire fosse nel

pensiero del Governo e dell'Ufficio centrale la interpretazione da darsi all'articolo, mi permetto di dire che, a mio modo di vedere, non occorre la nuova aggiunta; e che in ogni caso la forma che si è data a questo pensiero non è esatta.

La questione d'irregolarità amministrativa abbraccia un numero infinito di casi che non implicano punto la impotenza a funzionare. Se di questa vuoi parlare, non avrei difficoltà ad accettarla fra i motivi dello scioglimento. Altrimenti, io non posso approvare la pericolosa novità dall'onorevole ministro proposta e dall'Ufficio centrale accettata. Tanto meno l'accetto che non solo è evidentemente arbitraria, ma è repugnante e in contraddizione col terzo titolo, cioè con quello della inosservanza degli obblighi imposti ai Consigli per legge.

Questo terzo titolo è formulato come nella legge ora in vigore, e come era stato accolto anche nel progetto presentato con la mia relazione. Dissi che è repugnante ed in contraddizione con questo terzo motivo di scioglimento il secondo ora per la prima volta proposto. Prese alla lettera le parole *irregolarità amministrative*, queste si potrebbero riscontrare in ogni violazione di regolamento, di circolari, di moduli, d'istruzioni che gli uffici governativi, in tanta larga misura e con tanta feconda abbondanza, compilano per i servizi locali. Persino le inosservanze delle discipline insegnate dagli studiosi delle amministrazioni locali, della ragioneria, della contabilità, potranno essere qualificate irregolarità amministrative, se quelle discipline sono insegnate per avere un'amministrazione *conforme alle regole*. Tanto più potranno essere qualificate irregolarità amministrative le pratiche seguite non in conformità ai pareri dei corpi governativi consulenti. Ora anche una sola inosservanza di tutto ciò da parte dei Consigli locali darà titolo allo scioglimento, senza neppure bisogno di richiamo, nè di persistente rifiuto a seguire un'altra regola più gradita al Governo; mentre invece, quando si tratta di veri e propri *obblighi*, imposti da una *vera e propria legge*, perchè si possa far luogo allo scioglimento si esige che vi siano stati richiami dell'autorità e persistenza dei Consigli nella violazione di legge. È logico ciò? Parlando di tali richiami io desidererei che, profittando di questo disegno di legge, si facesse, a tutela dei

Consigli, qualche cosa di analogo a quello che dispone in ordine alla legge del 17 luglio 1890 sulle Opere pie, il regolamento relativo del 5 febbraio 1891 rapporto al modo con cui comprovare il richiamo e la disobbedienza.

L'Ufficio centrale sa che, per la esecuzione della legge del 1890 circa lo scioglimento delle Opere pie per l'analogo titolo d'inosservanza, il prefetto deve contestare all'Opera pia le violazioni che in caso di persistenza potrebbero dar luogo allo scioglimento, indicare le norme di legge, di statuto, di regolamento alle quali l'Opera pia abbia contravvenuto; la deve invitare a dare le sue giustificazioni od a porsi in regola in un termine prefisso: e per ottenere lo scioglimento dell'Opera pia, la proposta deve essere accompagnata al Governo, dalla copia dell'invito (cioè quasi a dire dell'accusa del prefetto) e dalle giustificazioni o dalle deliberazioni dell'Opera pia contro questa accusa.

Con tale procedimento, che può dimostrare ingiusto, infondato, intempestivo, inutile lo scioglimento, potrebbe la grave misura essere risparmiata anche per i Consigli: ed in ogni caso il Parlamento conoscerebbe meglio la ragione vera di certi scioglimenti. Non faccio proposte formali, perchè sono inutili se non sono accette all'Ufficio centrale. Ma una viva raccomandazione faccio all'Ufficio centrale perchè egli esamini, se un'analogo garanzia di procedimento non sia giusto ingiungere che sia applicata, invece di lasciare al buon volere del Governo l'applicarla, anche per poter venire allo scioglimento dei Consigli dei comuni e delle provincie, che hanno maggior importanza politica delle opere pie, quando si tratta del titolo di scioglimento che ora esaminiamo.

Vediamo ora se la proposta contenuta nel precedente progetto di legge, sul quale io ebbi l'onore di riferire al Senato, secondo la quale si richiedeva il voto del Consiglio di Stato per prolungare, dopo lo scioglimento, il termine dai 3 ai 6 mesi delle nuove elezioni, e tanto più se il termine dovesse essere più lungamente prolungato, sia una garanzia per le rappresentanze elettive che si debba introdurre negli stessi termini anche nell'attuale progetto. Questo richiede il parere del Consiglio di Stato soltanto se la proroga sino a 6 mesi sia determinata da motivi *amministrativi*. Di fronte a tale limitazione sorgono due questioni.

La prima, se è ammissibile una separazione cosa netta dei motivi, che il Governo, quando del voto del Consiglio di Stato voglia fare a meno, non possa ritenere che i motivi di scioglimento rientrino fra i motivi d'ordine pubblico, cosicchè all'arbitrio del Governo non sia rimesso l'intervento dell'alto Consesso. La seconda, se è utile lasciare arbitro il ministro dell'interno di usare e di abusare del motivo dell'ordine pubblico, senza consultare il Consiglio di Stato non per decretare lo scioglimento, si noti bene, ma per ritardare da 3 sino a 6 mesi la convocazione degli elettori. Io non voglio discutere a lungo tali questioni. Dico che fra gli argomenti invocati contro il progetto da me difeso vi è quello dell'urgenza, cioè della mancanza di tempo da parte del ministro il sentire sul provvedimento il Consiglio di Stato; ma è argomento inattendibile, non soltanto per quanto vi ha risposto l'onorevole Depretis, quando, ministro dell'interno, propose che si dovesse sentire il Consiglio di Stato sullo scioglimento dei Consigli, mentre per le urgenze reclamate dall'ordine pubblico vi sono molti mezzi indiretti con cui provvedere, anche con l'art. 3 della legge comunale e provinciale, ma anche perchè noi richiediamo il voto del Consiglio di Stato soltanto nel caso del prolungamento dei termini, non per lo scioglimento della rappresentanza elettiva sino a tre mesi.

La convenienza della prolungazione del termine non sorge dopo l'espriro o con l'espriro del termine, ma prima, e quindi non è il bisogno dell'urgenza che impedisca di sentire il Consiglio di Stato.

La distinzione dell'attuale progetto, per il quale devesi sentire il Consiglio di Stato soltanto se per motivi amministrativi sia da prolungare il termine, mi pare che non soltanto abbia quel gravissimo inconveniente accennato dall'onor. collega Finali, per l'impossibilità di distinguere nettamente il campo dell'uno e il campo dell'altro motivo, ma apra la via ad offendere un principio al quale fu sempre tenuto, il principio cioè che qualunque possa essere il motivo determinante lo scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale, questo scioglimento è sempre un atto di natura sua politico di Governo.

Il motivo può non esser politico, ma l'atto

in sè stesso è un atto politico; ragione per cui non fu mai ammessa la giurisdizione della IV Sezione del Consiglio di Stato a sindacare il provvedimento.

Quando sarà introdotta la distinzione, che la sezione consultiva del Consiglio di Stato chiama in questa materia degli scioglimenti secondo i motivi del provvedimento, si potrà finire con l'argomentare, che soltanto certi scioglimenti, quelli per dichiarati motivi di ordine pubblico, sono sottratti al controllo contenzioso del Consiglio di Stato, perchè, argomentando dalla distinzione, si dirà che ora è affermato ora è negato il carattere politico del provvedimento.

Mi permetterò anche di dire che non approvo nell'art. 2 la distinzione introdotta fra due scioglimenti in cinque anni ed i quattro scioglimenti in un decennio. Questa è un'eccessiva casistica consigliata soltanto dal desiderio di togliere, nel maggior numero possibile di casi, ai Consigli comunali la libertà di determinare i propri bilanci come credono meglio. Due scioglimenti in un quinquennio per irregolarità amministrative portano per conseguenza, secondo il progetto, che il bilancio ed ogni deliberazione dalla quale derivi impegno od onere per il comune sono per due anni sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Qui evidentemente, anche tenendo conto dell'art. 8, si dimostra il pensiero predominante dell'Ufficio centrale.

Esso mette tutto il peso della nuova tutela governativa, contro i possibili abusi dei comuni e provincie, nel vincolarne i bilanci, nel far sì che essi siano sottratti al libero apprezzamento del corpo elettivo, che questo abbia le mani legate nel deliberare qualsiasi onere e spesa. Ma se i bilanci e le deliberazioni che importano spese ed oneri assorbono la maggiore attività legittima dei comuni, a che allora conservare i Consigli, forse perchè ancora più divengano accademie o corpi politici?

Io dichiaro che per questa disposizione del § 1 dell'art. 2, come per quella dell'art. 8, sento una enorme, una invincibile ripugnanza. Io dichiaro francamente che tutelare l'esistenza politico-amministrativa dei Consigli elettivi, ma non accordare ad essi altro che la materiale erogazione degli stanziamenti nei limiti di un bilancio, che è stato da altri approvato od imposto, e che essi non possono toccare

per il termine di tre anni e lasciare le apparenze ma togliere la sostanza dell'amministrazione elettiva: è conservare la libertà, ma soltanto di fare ciò che piace ai superiori.

La disposizione dell'art. 8 è ripugnante ad ogni idea più generalmente accettata e mantenuta sulla natura sostanziale del bilancio. Il bilancio votato per tre anni e per tre anni intangibile, è la negazione di quella ricorrenza e di quella mutabilità delle cose per le quali si è sempre e dovunque ritenuto, che le previsioni delle entrate e delle spese non sono serie se fatte e predisposte senza revisione oltre un anno.

Questi sono i punti sui quali io desidererei, e più specialmente dopo le raccomandazioni del senatore Finali spererei di ottenere, che l'Ufficio centrale volesse concordare una modificazione del progetto in esame.

Credo che su altri punti il testo che abbiamo dinanzi contenga miglioramenti attendibili e segni limiti più ristretti all'azione governativa di quelli del progetto ministeriale, e di ciò io ringrazio sentitamente l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Codronchi relatore.

CODRONCHI, *relatore*. Nel rivedere il presente disegno di legge a noi è toccato un ingrato ufficio.

Non avevamo un tema simpatico di attribuzioni dei comuni o di tributi locali, ma in questa codificazione amministrativa dovevamo riferire sul *Codice penale* dei comuni. È adunque in materia di restrizione, e di repressione che abbiamo dovuto lavorare; e non in argomento di libertà comunali, perchè il presente disegno di legge si occupa appunto dei casi nei quali i comuni abusarono di quelle libertà.

Intanto mi piace dichiarare che noi plaudiamo al metodo di correggere le leggi con parziali modificazioni. Le migliori riforme non sono quelle che escono tutte di un pezzo, dalla mente del legislatore, ma sono quelle che preparate dal tempo, si maturano coll'esperienza, e sono l'opera progressiva del corso naturale degli avvenimenti.

Noi abbiamo temperato il progetto ministeriale: soltanto abbiamo introdotta una modificazione che riconosciamo ardita, quella del consolidamento triennale dei bilanci (permet-

tete la barbara parola) in quei comuni che per irregolarità amministrative furono sciolti quattro volte in un decennio. Contro quest'aggiunta è insorto l'onor. Finali, e noi lo prevedemmo tanto, che il disegno di legge è così concepito ed ordinato, che anche sopprimendo l'art. 8, tutta l'armonia delle legge non ne resta turbata.

Ma dobbiamo pur difendere il nostro pensiero.

I casi preveduti dall'art. 8 sono rari, e saranno rarissimi nei grandi comuni, avvertiti, ammoniti dall'articolo stesso del pericolo cui vanno incontro, se sono incorreggibili nel male.

Non dissimuliamoci, che se questo disegno di legge fosse stato preceduto dall'altro che divide i comuni in classi, minori sarebbero state le opposizioni, perchè a molti sarebbe sembrato utile e necessario spediente affidare al commissario del piccolo comune la compilazione del bilancio per un triennio. I piccoli comuni destano minore pietà. Ebbene, o signori, questo è uno dei tanti pregiudizi politici del nostro paese. Non è vero che i piccoli comuni sieno quelli che hanno maggior bisogno dell'intervento dello Stato; e vi sono esempi di grandi, di grandissimi comuni nei quali il disquilibrio del bilancio è permanente, i servizi pubblici sono male ordinati, le imposte non equamente ripartite. E la colpa del disordine amministrativo è nei grandi comuni imperdonabile, perchè le risorse sono maggiori, maggiore l'attitudine amministrativa, più facili i riscontri, continuo e sovrastante il pubblico sindacato.

Si è parlato di libertà, e di autonomie locali.

Ma è più liberale, dacchè si parla di libertà, il progetto del Governo o quello della maggioranza dell'Ufficio centrale?

E chi inventò questo sistema? L'onor. Di Rudini prima, la Commissione senatoria che ebbe per relatore l'onor. Pellegrini dopo; l'onorevole Pelloux venne ultimo.

Ai consigli comunali disciolti quattro volte in un decennio un commissario per tre anni, che avrebbe fatti tre bilanci, e che avrebbe costato tre anni d'indennità ai contribuenti. Noi invece lasciamo che il Consiglio comunale si ricostituisca, che il comune abbia la sua rappresentanza, ma il bilancio fatto dal commissario duri tre anni, e non possa modificarsi se non per decreto reale sentito il parere con-

forme del Consiglio di Stato. In verità io non capisco perchè le autonomie locali sieno più offese col nostro sistema che con quello del Governo.

Io, devo confessarlo, non ho una fede sicura nell'opera dei commissari; lo dissi nella relazione, e la chiusi anzi con una punta di scetticismo sugli effetti di certe leggi. Sono i costumi e l'educazione politica che bisogna mutare, e a questo scopo poco provvedono le leggi. Cosicchè quando io sento lodare gl'Inglesi, che hanno tanto meno leggi di noi, io non invidio già la loro legislazione: è il vigore dello spirito pubblico, il rispetto alle posizioni elevate, l'abbandono dell'odio per parte delle classi inferiori, l'abbandono dell'indifferenza e della inerzia per parte delle classi superiori, la moderazione in ogni atto della vita pubblica che hanno fatto la grandezza e la stabilità del popolo britannico.

Avviene dunque di queste teoriche sulle autonomie quello che accade di tutti i principj generali, si devono cioè applicare con savio discernimento e con grande moderazione. La forza delle autorità dipende dalla reciproca indipendenza; su questa si fonda la loro libertà, e la responsabilità dei loro atti; ma la tutela pubblica deve pur sempre rimanere, perchè indebolendola soverchiamente, avrete provincie e comuni, non più interessi nazionali; perchè l'ingerenza ragionevole del Governo è la garanzia degl'interessi generali non solo, ma delle minoranze; perchè finalmente il fine supremo della società è la giustizia, e bisogna impedire che per omaggio alla libertà essa sia violata.

Del resto, o signori, i Parlamenti non sono accademie, ed allora rispondono al loro fine che tengono conto di ciò che è, delle condizioni presenti, e a queste sanno accomodare le leggi.

Ora qualche cosa bisogna pur fare in Italia, dove il disordine amministrativo è enorme in alcune provincie; e il fallimento dei comuni significa la ruina della proprietà, la sospensione della vita economica, la miseria e la rivoluzione. Sì, la rivoluzione, perchè la maggior parte dei tumulti avvenuti in questi quaranta anni in Italia ebbero per causa la mala amministrazione comunale.

Ma sul modo di procedere si manifestano in

Italia due tendenze, che disgraziatamente hanno origini geografiche: l'una vuole liberare i comuni da ogni tutela; l'altra chiede ad ogni piè sospinto l'intervento dello Stato. Esagerate forse l'una e l'altra, perchè lo Stato non opera nella società moderna che come principio d'ordine, di equilibrio, di armonia; e perchè se è un fatto storico che le abitudini municipali ci educarono a non dipendere per ogni interesse dal Governo centrale, è necessario purificare questo sentimento che talvolta trasmoda e nasconde una tendenza insidiosa a ribellarsi all'azione unificatrice dello Stato.

E a torto si citano sempre le antiche libertà municipali, confondendo le autonomie politiche colle autonomie amministrative; e volendo avvicinare civiltà troppo lontane, e non esaminando abbastanza le funzioni del comune moderno, s'invocano troppo spesso gli esempi dei comuni medioevali, che erano Stati e non enti amministrativi, ed erano Stati forti, gloriosi finchè volete, ma impedirono l'unità politica.

D'altra parte coloro che vogliono esagerare l'intervento e la tutela dello Stato, non pensano che i cittadini da una tutela eccessiva contraggono l'abito di riposare interamente sulla sorveglianza del Governo, di dargli colpa di tutto il male che non impedisce, di tutto il bene che non fa.

Anch'io vagheggio un paese ideale colle larghe autonomie, un paese che viva, pensi, si muova non solo per impulso del Governo, ma per la forza propria. La provincia e i comuni abbiano un'esistenza subordinata sì, ma reale e non fittizia; attiva e indipendente. Ogni provincia e ogni comune, ogni consorzio sia un focolare intellettuale; le grandi istituzioni locali esercitino gli spiriti, temprino i caratteri, formino gli uomini. Uno scrittore francese si domanda se la Francia dell' '89 fosse stata accentrata come oggi, donde sarebbe uscita quella prodigiosa schiera d'intelligenze apparecchiate e di anime eroiche sparse per tutta la Francia. Sul suolo francese, egli dice, non centralizzato nascevano degli uomini, ed ora sul suolo accentrato nascono degli impiegati.

Questo è l'ideale; ma quando si guardano i disordini e le enormità di certi comuni non vi è da esitare a prendere il proprio partito: la tutela e l'intervento dello Stato devono mantenersi, e rigorosi, e ciò nell'interesse dei

contribuenti, della libertà e dello Stato stesso.

E non solamente, o signori, sono diverse le tendenze in Italia, ma i costumi politici; e sarebbe strano, non tenendo conto di queste condizioni, di rinunciare a quei mezzi di repressione amministrativa che possono in qualche guisa impedire il male. E qui bisogna difendersi da una grande superstizione politica. Si suole applaudire a coloro che vogliono sopprimere in ogni caso l'intervento del Governo, e propugnano le più sconfiniate autonomie locali come a sinceri democratici, amici di libertà; si comunicano come gli eretici del liberalismo coloro che combattono quelle teoriche; quasiché democrazia e libertà, libertà e decentramento fossero termini inseparabili. Coloro che ragionano in siffatta guisa mostrano d'ignorare che pensatori illustri e liberali militano nell'uno e nell'altro campo, che Governi e popoli liberi discutono ancora la questione; che molte rivoluzioni fatte in nome della libertà accentrono più dei Governi, che avevano rovesciati, e che non sono molti anni che uno dei maggiori uomini della terza repubblica francese gridava dallo tribunale: « io non sono decentratore ».

È scorso più di un secolo da quando Turgot commetteva a Dupont de Nemours gli studi e la relazione sul decentramento; eppure questo tema fu trattato in Francia in tanti volumi, discusso in tante assemblee, dall'assemblea costituente che inventò la più rigorosa tutela fino ai nostri giorni, e le autonomie municipali non fecero colà molto cammino.

Nella stessa Inghilterra, il paese dello *self-government*, pare si manifesti un movimento accentratore, in quell'Inghilterra dove il Parlamento è così ossequioso alle volontà municipali che l'atto del 1858 della regina Vittoria, che è una legge coordinatrice di tutte le leggi e consuetudini anteriori, lascia ai Borghi la facoltà di accettarlo o meno: ebbene in Inghilterra si manifesta un movimento accentratore, e lo dimostrano le leggi sanitarie, dello stato civile, e dell'istruzione. Ed è nel Regno Unito che occorre un *bill* del Parlamento per autorizzare il Municipio di Manchester ad esercitare il monopolio della illuminazione.

È dunque forza concludere che certe idee assolute non si possono accettare; che occorrono temperamenti, che bisogna prendere il buono dov'è, e accomodarlo alle nostre condizioni.

Tutte queste considerazioni io ho esposte, forse deviando alcun poco dall'argomento principale, perchè sappiate, o signori, quali idee ci ispirarono, anzi ci tormentarono nel modificare il disegno di legge, e specialmente nel proporvi l'art. 8, che avrà la sorte che voi gli riservate.

Intanto dichiaro che accettiamo gran parte degli emendamenti suggeriti dagli oratori che mi hanno preceduto, e mi riservo di dire nella discussione degli articoli le ragioni della nostra accettazione.

Signori, io auguro al disegno di legge il vostro favore, e mi rallegro dell'interesse che ha destato in quest'Assemblea, perchè ha dimostrato come sia antico, geloso in Italia il sentimento delle libertà comunali: è così geloso, che anche coloro i quali nel paese si tengono lontani dai pubblici negozi, sono irresistibilmente trascinati ad occuparsi di quelli del loro comune, e quei medesimi che tollerano l'arbitrio politico hanno un'affettuosa sollecitudine per l'indipendenza comunale.

Ma anche contro questo sentimento dobbiamo difenderci, perchè non trasmodi: bisogna che l'amore al natio loco, che il sentimento esagerato degl'interessi locali non faccia smarrire il pensiero della patria grande. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per motivi d'ordine pubblico, per irregolarità amministrative, e quando, richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà normalmente procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Questo termine potrà eccezionalmente essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o d'ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga quando si tratti di proroga per motivi amministrativi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale,

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti e le relazioni che li precedono sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro quindici giorni dalla data di essi e affissi all'albo pretorio del comune in cui è disciolto il Consiglio comunale o del comune capoluogo della provincia, se è sciolto il Consiglio provinciale. Questi decreti e le relazioni sono comunicati ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Alla prima parte di questo articolo 1° il senatore Pellegrini, mi pare che proponga di aggiungere la parola *gravi* ai motivi d'ordine pubblico, e di togliere la frase: « per irregolarità amministrative ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale devo dichiarare che non abbiamo difficoltà ad aggiungere la parola *gravi*; ma quanto al togliere le parole *irregolarità amministrative*, l'Ufficio centrale non è di questo parere, perchè se si prende la *Gazzetta Ufficiale* e si guardano le relazioni che precedono gli scioglimenti dei Consigli comunali, i nove decimi sono scioglimenti avvenuti per irregolarità amministrative: o i Consigli comunali non hanno saputo amministrare, o le tasse non sono equamente ripartite, od i bilanci sono in permanente spareggio.

Ora togliere quelle parole mi pare assai pericoloso.

L'onorevole Finali ha detto: Quando dite ordine pubblico, intendete anche le irregolarità amministrative, perchè queste sono una violazione ed un pericolo per l'ordine pubblico.

Questa distinzione può essere giusta, ma la specificazione mi pare necessaria, per evitare dubbie interpretazioni.

Per queste considerazioni, ripeto a nome dell'Ufficio centrale, che mentre non ho nessuna difficoltà di aggiungere la parola *gravi* ai motivi d'ordine pubblico, insisto perchè sia mantenuta la dizione *per irregolarità amministrative*.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro che io concordo perfettamente nella opinione espressa dall'Ufficio centrale.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. L'egregio relatore consente che si modifichi l'articolo per quanto riguarda i motivi d'ordine pubblico e consente che sia modificato aggiungendo nientemeno che la parola *grave*.

Ora a me pare che l'onorevole relatore è in contraddizione quando determina altra delle cause per lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali colle sole parole « per irregolarità amministrative ».

È facile capire quanta e quale sia la elasticità di queste parole.

Una irregolarità amministrativa si presenta in mille modi, ed anche in modo tale che certamente non possa essere di tale natura e gravità da compromettere l'andamento regolare del comune.

Ma lasciando il concetto vago indeterminato quale si legge in questo articolo, si dà indubbiamente campo all'arbitrio per lo scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale, e siccome disgraziatamente sappiamo che molti di questi scioglimenti non sono determinati da veri interessi dei comuni, ma da ben altre ragioni, che non occorre che io ricordi al Senato, mi pare sia dovere nostro di potere allontanare il pericolo che l'arbitrio possa sostituirsi in qualunque modo, e mascherare una misura così grave indicando per causa determinante *irregolarità amministrative*.

Io pregherei l'egregio relatore e il ministro di trovare una formula che determini meglio questo significato, perchè ripeto, con la frase generica indeterminata « irregolarità amministrative » la facoltà che si dà è assolutamente illimitata.

Riconosco che in alcune amministrazioni comunali o provinciali possono avvenire, e purtroppo avvengono dei fatti anormali d'indole amministrativa che turbano e compromettono le stesse amministrazioni, ed in questi casi la misura dello scioglimento è necessaria e direi si impone. Ma ciò è ben altra cosa che una semplice irregolarità, parola questa che per se stessa non significa un fatto grave.

L'egregio relatore nella sua relazione ha posto ogni studio per contenere nei più stretti confini la straordinaria misura dello scioglimento dei Consigli.

Ha addimosttrato che questi scioglimenti vengono a turbare la vita normale dei comuni costituendosi nel commissario regio una specie di dittatura, epperchè quando pur si debba ricorrere a questo mezzo straordinario la durata deve essere la più breve possibile. Si sono studiati temperamenti per impedire che il rimedio sia peggiore del male.

Se si sente già una certa diffidenza del Governo direi dittatoriale del commissario nei comuni e nelle provincie è evidente che è necessario che fin dal principio chiudiamo la porta agli arbitri. Ogni precauzione in questa parte non è soverchia. Il primo motivo per lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali è nel disegno di legge indicato colle parole « per motivi di ordine pubblico », ed a seguito delle giuste osservazioni del senatore Pellegrini, ci consente di aggiungere l'aggettivo *gravi*. Ora a me pare logico, giusto che così pure si debba indicare l'indole delle irregolarità amministrative, e se *gravi* devono essere i motivi di ordine pubblico, gravi e direi gravissime debba essere le irregolarità amministrative per provocare lo scioglimento di un Consiglio.

È mio pensiero che nella legge vi sia una parola che indichi, che le irregolarità amministrative siano di tale natura e gravità da turbare e compromettere l'amministrazione del comune per determinare l'intervento dello Stato a troncane gli abusi e soprasì del comune o delle provincie, se questo, non ne dubito è l'intendimento dell'Ufficio centrale nello indicare come motivo le irregolarità amministrative. Non basta che tale sia il nostro intendimento, è necessario che il legislatore sia preciso per determinare i casi nei quali lo scioglimento sia decretato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. In relazione alle osservazioni che aveva fatto intorno all'art. 1º proporrei all'Ufficio centrale di prendere in considerazione questo emendamento: « I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti con decreto reale sentito il Consiglio dei ministri ».

Sottopongo al Senato una considerazione

nuova, ed è che convenga fin dalle prime parole della legge esprimere chiaramente che solo per autorità del Re possa sciogliersi un Consiglio comunale o provinciale.

Per le considerazioni poi che ho fatto nel mio troppo lungo discorso rispetto alla opportunità della cosa, desidererei che fosse espresso in questo articolo che gli scioglimenti dei Consigli comunali o provinciali debbono essere fatti con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. La proposta fatta dal senatore Finali si riferisce veramente al secondo comma; ora stiamo discutendo il primo.

FINALI. Lo metterei nel primo.

SAREDO. Ora, io prego il Senato di voler conservare l'inciso *per irregolarità amministrative* aggiungendovi soltanto « per accertate irregolarità amministrative ». E propongo questa aggiunta, affinchè nelle relazioni che precedono i decreti reali siano enunciate tassativamente le irregolarità per le quali lo scioglimento è decretato. Comprendo che lasciando la formula *per irregolarità amministrative*, senza dir quali, si verificherebbero tutti gl'inconvenienti, per i quali il senatore Pellegrini, ha combattuta questa disposizione. Io dunque ripeto: prego il Senato di mantenere l'inciso *per irregolarità amministrative*, aggiungendo soltanto *per accertate*.

Quanto poi all'osservazione stata fatta che, cioè, le parole *gravi motivi d'ordine pubblico*, comprendono anche le irregolarità amministrative, confesso che a questa osservazione non potrei aderire. I gravi motivi d'ordine pubblico, hanno ben altro carattere. Un Consiglio comunale, per esempio, composto di elementi contrari alle istituzioni medesime prende deliberazioni sovversive.

Ebbene, anche se questa amministrazione proceda regolarmente, il Governo del Re mancherebbe al suo dovere se non la sciogliesse. Le parole *d'ordine pubblico*, ripeto, hanno altro carattere; si riferiscono ad altre cause.

Le irregolarità amministrative come si possono verificare? Ne sono state indicate parecchie dal relatore: noi le vediamo al Consiglio di Stato, che è la vera clinica amministrativa.

Un Consiglio comunale, per esempio, che vuole aggravare la sovrimposta, dovendo prima istituire le tasse determinate dalla legge, le delibera apparentemente, e poi o non fa i ruoli, o se li fa non li eseguisce. Un altro delibera la riscossione dei dazi di consumo in economia, ma crea una esuberanza di personale, introduce abusi scandalosi a favore di membri del Consiglio o di elettori influenti, i prodotti dei quali entrano senza pagar dazio. E lo sperpero del patrimonio comunale: e le liti capricciose... Sappiamo tutti per esperienza, e lo vediamo quali e quante sono le deplorabili irregolarità amministrative che possono verificarsi e alle quali non v'è altro rimedio che lo scioglimento del Consiglio che se ne è reso colpevole. Quindi aggiungendo alla parola che ho proposta, cioè, *accertate irregolarità amministrative* ritengo che sia assolutamente necessario che questo motivo di scioglimento sia mantenuto nell'articolo che discutiamo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Voleva dire che abbandonano l'emendamento al primo paragrafo dell'art. 1°, riservandomi di proporre un'aggiunta al paragrafo terzo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi dispiace di non essere d'accordo con quanto ha detto l'on. Saredo, che io ebbi l'onore di avere a collega nell'Ufficio centrale, a nome del quale riferii la prima volta; e che egli si sia oggi convinto della opportunità di aggiungere nel progetto la frase « sulle irregolarità amministrative » che nonostante l'aggiunta della parola *accertate*, rimane sempre un'arma pericolosa per la vita dei Consigli elettivi.

Tutti gli esempi che si sono invocati non dimostrano punto la necessità di aggiungere il controverso nuovo titolo per lo scioglimento dei Consigli. Non occorre questo rimedio eccezionale ed anormale per provvedere nei casi accennati, bastando all'uopo altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, come l'invio dei commissari speciali, la formazione d'ufficio dei ruoli non tempestivamente o non regolarmente eseguiti, le iscrizioni d'ufficio in bilancio, i mandati coatti ecc. ecc.

Prego l'Ufficio centrale di considerare che

con queste parole, irregolarità amministrative, si abbraccia tutto o nulla. Qualunque più piccola deviazione, anche ragionevole, dalle norme consuetudinarie burocratiche può essere detta irregolarità amministrativa. La qualificazione d'irregolarità, dipende dal modo con cui s'interpreta la legge o il regolamento ecc. ecc.

E siccome tutti sanno quanto nella materia sia stata e sia oscillante, moltissime volte, la giurisprudenza, e quanti pareri o pronunce ripugnanti siano stati proferiti, quando un ministro veglia troverà sempre il caso di applicare questo titolo per sciogliere un Consiglio.

La parola *accertate*, da aggiungere secondo la proposta dell'on. Saredo, migliorerà, il testo perchè certamente significa che bisogna nel decreto di scioglimento specificare in che consiste l'irregolarità; ma ciò non toglie il pericolo che questa novità minaccia ad ogni Consiglio a libito del ministro dell'interno.

Se l'Ufficio centrale e il ministro insistono perchè restino le parole « irregolarità amministrative » naturalmente vi resteranno. E siccome io prevedo un danno e un pericolo per la loro indeterminatezza, vorrei indurli nel convincimento, che occorre, mantenendo quelle parole un'altra aggiunta per precisarne il significato. Si dica « accertate irregolarità amministrative che rendano impossibile all'amministrazione di funzionare ».

Io prego di considerare il pericolo che c'è a mantenere l'articolo come proposto, per il quale, dato un ministro che lo voglia, non ci sarebbe alcun Consiglio comunale o provinciale in Italia che potesse essere sciolto.

È certo che ciascuno di noi potrà veder sancito per legge questo pericolo: ma neppure esporsi a questo pericolo io credo che sia conveniente.

Prima di redigere in iscritto la mia proposta domando se l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettano il concetto di un emendamento, conservare la frase: « accertate irregolarità amministrative, il quale richiegga che queste impediscano ai Consigli di funzionare regolarmente ».

Se il concetto è accettato, manderò la proposta per iscritto al banco della Presidenza a termini del regolamento, altrimenti no.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XX — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell' Ufficio centrale dichiaro che accettiamo la proposta del senatore Pellegrini e cioè che si dica « per gravi motivi di ordine pubblico »; invece di « per motivi di ordine pubblico ». Accettiamo anche l'altra proposta del Senatore Saredo che consiste nel dire « per accertate irregolarità amministrative ». Respingiamo gli altri emendamenti.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono dello stesso parere dell' Ufficio centrale: che cioè si debbano conservare le parole *irregolarità amministrative*, perchè mi pare essere nello spirito della legge che quando si arriva a proporre lo scioglimento di un Consiglio provinciale o comunale per irregolarità amministrative ben accertate, ciò avviene perchè le cose sono arrivate a tal punto che l'Amministrazione non può funzionare.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni non mi resta che mettere ai voti la prima parte dell'art. 1° con le modificazioni proposte dai senatori Pellegrini e Saredo ed accettate dal relatore e dal presidente del Consiglio e che rileggo:

Art. 1.

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, per accertate irregolarità amministrative, e quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà normalmente procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Chi approva questa prima parte dell'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al secondo comma dell'art. 1. Esso è il seguente:

« Questo termine potrà eccezionalmente essere prorogato fino a sei mesi complessivamente per speciali motivi amministrativi o d'ordine pubblico di particolare gravità, previo parere del Consiglio di Stato intorno all'opportunità della proroga, quando si tratti di proroga per motivi amministrativi ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pregherei il ministro e l' Ufficio centrale di consentire nella soppressione delle ultime parole *quando si tratti di proroga per motivi amministrativi*. E questo chiedo per le ragioni che ho già esposto, e che non amo ripetere per non prolungare la discussione.

Il Consiglio di Stato dovrebbe essere sentito sempre quando per oltre tre mesi si vuole tenere un commissario, e non solo quando si tratti di proroga del termine di tre mesi per motivi amministrativi.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sono dolente anche su questo punto di dissentire dal collega ed amico senatore Pellegrini.

Io credo che la distinzione che viene fatta fra motivi di ordine pubblico e motivi amministrativi debba portare la differenza di effetti che l' articolo dispone.

Il Consiglio di Stato è il giudice naturale per apprezzare se vi sono o no irregolarità amministrative, può dar voto con cognizione di causa sulla convenienza di provvedimenti che si riferiscono all'azienda comunale e provinciale; ma sui motivi di ordine pubblico quale competenza ha il Consiglio di Stato per pronunciarsi? Come fa a conoscerli? Di quali elementi dispone?

E perciò io credo che il Consiglio di Stato non debba intervenire quando si tratta di motivi di ordine pubblico: non è già per la ragione testè addotta, che, cioè, esso non verrebbe a tempo per dare il suo parere con la necessaria prontezza. Il Consiglio di Stato dà corso agli affari con tutta la sollecitudine che gli affari stessi richiedono, e che il suo dovere gli impone: nè si verifica mai il caso che di un affare che gli sia sottoposto sia stata ritardata la trattazione.

Premesso questo, e tornando alla distinzione che qui si è fatta, parmi evidente che questo risponda proprio alla natura medesima delle cose.

Rammento che in occasione della discussione avvenuta nell' altro ramo del Parlamento sulle riforme proposte dall'onor. Crispi alla legge comunale e provinciale, della quale fu relatore l'onor. ministro Lacava, era stata proposta questa stessa disposizione, di sentire il voto del Consiglio di Stato, esteso a tutti i motivi di

scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, il ministro dell' interno, l'onor. Crispi, nel combattere questa proposta, citava un fatto che era accaduto allora allora: scoppiato in un comune il cholera, erano fuggiti il sindaco, i consiglieri e il segretario comunale; occorreva un sollecito provvedimento; orbene, diceva il ministro, come avrei potuto io sciogliere prontamente questo Consiglio se prima avessi dovuto sentire il Consiglio di Stato?

Questo argomento parve decisivo: io dico solo che è certo che qui si aveva un vero motivo d'ordine pubblico.

PELLEGRINI. E l' articolo 3° della legge comunale e provinciale?

SAREDO. Ringrazio il senatore Pellegrini di avermi ricordato l' articolo 3° della legge comunale e provinciale.

« Quest' articolo parla dei poteri discrezionali che hanno i prefetti, e dei provvedimenti che possono prendere in caso di urgenza; e sarà bene che a questo riguardo io solleciti fin da ora, in via di parentesi, una dichiarazione del ministro dell' interno.

Ho visto, non so se la notizia risponde alla verità, che il prefetto di qualche provincia abbia creduto, in seguito a disordini avvenuti, di sciogliere, di propria autorità, un Consiglio comunale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Non è esatto.

SAREDO. Sono lieto che la notizia non sia esatta: desidero bene che sia chiarito questo punto, poichè è stata fatta la questione se il prefetto, nell' esercizio delle facoltà straordinarie che gli dà l' art. 3, possa sciogliere i Consigli comunali. Questo è un atto di alto imperio, che la nostra legge non consente ai prefetti. È bene chiarire che in nessun caso il prefetto può sciogliere, in forza dell' art. 3 della legge comunale e provinciale, un Consiglio comunale; quando si verifichi il caso che tutto il Consiglio comunale sia disperso il prefetto può soltanto mandare un suo commissario ad assumere la gestione provvisoria, perchè nell' amministrazione pubblica non vi può essere soluzione di continuità.

Ma torno là onde ho prese le mosse, e dichiaro che non posso dare il mio voto alla proposta del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell' articolo 1° testè letto, avvertendo che coloro i quali approvano la proposta Pellegrini, voteranno contro questo comma.

Chi approva il secondo comma dell' articolo 1° nel testo già letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il 3° comma:

« Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento ».

Il senatore Finali propone che dopo le parole « per decreto reale » si aggiungano le altre: « sentito il Consiglio dei ministri ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Questo intervento del Consiglio dei ministri o è troppo, o è nulla; perchè se si tratta di casi d'urgenza, nel tempo in cui i lavori parlamentari sono prorogati, che non tutti i ministri sono presenti, o non si raduna il Consiglio dei ministri, questa disposizione potrebbe sospendere atti urgenti di governo.

D'altra parte il ministro dell' interno assume la responsabilità degli atti suoi, nè credo si vorrà fare una crisi ministeriale, disapprovando lo scioglimento proposto dal Ministro dell' interno.

Io ho dunque molti dubbi sulla opportunità di questa aggiunta. E benchè l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, con cortese deferenza, si sia rimesso all' Ufficio centrale, io debbo dire che l' Ufficio centrale nel caso presente deve attendere che il ministro esprima il suo parere.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Come ha detto benissimo l'onorevole senatore Codronchi, qui ci sono ragioni di impossibilità materiali ed altre.

Prima di tutto, la legge attuale non prescrive questo, non chiede cioè che per uno scioglimento di Consiglio vi sia una deliberazione del Consiglio dei ministri. Nè credo che il senatore Finali possa citare dei casi, in cui la deficienza di una simile disposizione, abbia portato degli inconvenienti.

Se il senatore Finali potesse citarmi dei casi, in cui questi inconvenienti si sieno verificati, si potrebbe discutere; ma in tesi generale, non lo credo necessario.

Inoltre il ministro dell'interno è egli stesso responsabile di queste disposizioni.

Se il Consiglio dei ministri non approvasse la sua proposta, il ministro dell'interno che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andarsene? A me pare veramente che questo emendamento non corrisponda all'andamento pratico dell'amministrazione: pare anzi che esso leghi l'azione del Ministero, nei momenti in cui esso ha più bisogno di essere libera; quindi pregherei vivamente l'onor. senatore Finali di non volere insistere a questo proposito.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io comprendo bene l'opposizione dell'onor. ministro dell'interno, che è anche presidente del Consiglio. E ci siamo abituati a considerare il ministro dell'interno come presidente del Consiglio.

Ma per me il fatto dello scioglimento del Consiglio comunale di Roma, di Napoli, ecc., è atto di Governo di suprema importanza e responsabilità. Io confidava nella bontà delle ragioni a cui raccomandavo il mio emendamento, ma pare che m'ingannai, e non oso insistere.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. È giusta e opportuna l'osservazione del senatore Finali: si comprende infatti, che ove si tratti di sciogliere Consigli comunali di città come di Roma, Napoli, Palermo, Milano, su questo provvedimento così importante debba deliberare il Consiglio dei ministri. Ma credo superflua la proposta che è fatta, poichè si comprende che così avvenga, anche in mancanza di disposizioni espresse, perchè ciò è nella natura medesima delle cose; per cui il timore cui accenna giustamente il senatore Finali non apparisce fondato; d'altra parte è da considerare che reso obbligatorio il voto del Consiglio dei ministri ne verrebbe che bisognerebbe serbarlo anche per sciogliere il Consiglio del comune di Clavières, che ha 63 abitanti.

Perciò mi associo all'Ufficio centrale nel non approvare tale proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il comma 3 dell'art. 1 nel testo proposto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'ultimo comma:

« Questi decreti e le relazioni che li precedono sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* entro quindici giorni dalla data di essi e affissi all'albo pretorio del comune in cui è disciolto il Consiglio comunale o del comune capoluogo della provincia, se è sciolto il Consiglio provinciale. Questi decreti e le relazioni sono comunicati ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Desidererei sapere, se secondo l'Ufficio centrale, anche la relazione del Consiglio di Stato sia compresa fra gli atti che vanno comunicati al Parlamento, come espressamente dicevasi nel progetto da me presentato a nome dell'Ufficio centrale di allora, perchè pare che, secondo l'attuale progetto, sia da comunicare soltanto la relazione ministeriale.

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha inteso di parlare soltanto della relazione ministeriale.

PELLEGRINI. Sta bene e ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ultimo comma letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Approvati così singolarmente tutti i comma dell'art. 1, pongo ai voti il complesso dell'art. 1 modificato nella sola prima parte e cioè: « I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico, per accertate irregolarità amministrative, ecc. », il resto identico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Quando un Consiglio comunale sia stato sciolto due volte entro un quinquennio per irregolarità amministrative, il bilancio e le deliberazioni che portino qualsiasi impegno od onere per il comune saranno per due anni sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Lo stesso provvedimento sarà applicato nel caso di un terzo scioglimento nel decennio.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino ad un anno. La stessa disposizione potrà essere applicata quando dopo il quarto scioglimento altro se ne verificasse entro cinque anni.

Agli effetti di questo articolo si potrà tener conto anche degli scioglimenti avvenuti prima della pubblicazione della presente legge, quando posteriormente ad essa si faccia luogo allo scioglimento, fermo però sempre il limite del decennio.

In tutti i casi preveduti in questo articolo si richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri, e si applica la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 1°.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione sarà affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione sono nominati con decreto reale.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. A quest'articolo il senatore Finali ha fatto un'osservazione. Egli ha detto: Perchè i consiglieri del commissario debbono essere scelti fra persone che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio?

Questa disposizione è riprodotta dall'art. 296 della legge il quale dice:

« In caso di scioglimento del Consiglio provinciale l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del precedente Consiglio ».

Questo per la provincia.

Questa disposizione, fin qui, non ha portato nessun inconveniente, e non è quindi una innovazione quella che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune che abbia una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, o a 2000 essendo capoluogo di mandamento, sarà con decreto reale nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali che non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore al quinto dei consiglieri assegnati al comune.

Le loro funzioni sono gratuite.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'onor. Finali ha fatto anche in questo articolo una osservazione riguardo ai membri che costituiscono la Commissione consultiva, i quali non devono aver fatto parte dell'ultimo Consiglio comunale disciolto.

Io non disconosco la gravità delle ragioni che egli ha esposto; ma se l'onor. Finali si fosse trovato a governare delle provincie dove le passioni politiche ed amministrative sono molto vive e molto accese, egli riconoscerebbe che il chiamare a far parte di questa Commissione dei membri, o della maggioranza o della minoranza del Consiglio comunale disciolto, sarebbe un pericolo, per il sospetto che si ingenera nel pubblico che il commissario straordinario voglia seguire una corrente piuttosto che un'altra nel dirigere la pubblica amministrazione. E perchè questo sospetto non ci sia è meglio che questi membri non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio comunale.

Una osservazione egli ha fatto anche sopra il numero di questi consultori, e qui siamo perfettamente d'accordo, perchè sono troppi.

L'Ufficio centrale propone che il numero dei membri costituenti la Commissione non sia superiore al numero dei membri della Giunta comunale assegnati al Comune.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Poichè non è parso di dover arrecare in questo argomento nessuna modificazione a ciò che è scritto nella legge attuale rispetto alla amministrazione provinciale, io non trovo sufficiente ragione per fare una differenza per le provvisorie amministrazioni comunali.

Quindi a quella esclusione sancita già nell'articolo 3 della legge che abbiamo votato, non ho ragione di contraddire più rispetto all'amministrazione comunale.

Ma però mi piace che l'Ufficio centrale, per bocca del suo relatore, abbia riconosciuta la opportunità di ridurre il numero dei consultori del commissario regio in più discreta proporzione, vale a dire di ridurlo al numero normale dei componenti la Giunta.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di voler mandare alla Presidenza la nuova dizione del secondo comma di questo articolo 4.

Il secondo comma dell'articolo, come era stato proposto diceva così:

« Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore al quinto dei consiglieri assegnati al comune ».

Ora l'Ufficio centrale propone la seguente redazione:

« Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore a quello dei membri della Giunta municipale assegnati dalla legge al comune ».

Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 4 così modificato. Lo rileggo:

Art. 4.

Se il quarto scioglimento, contemplato dall'articolo 2, riguardi un comune che abbia una popolazione non inferiore a 4000 abitanti, o a 2000 essendo capoluogo di mandamento, sarà con decreto reale nominata, oltre il commissario straordinario, una Commissione consultiva, scelta fra gli eleggibili a consiglieri comunali che non abbiano fatto parte dell'ultimo Consiglio disciolto.

Il numero dei membri costituenti la Commissione non sarà superiore a quello dei membri della Giunta municipale assegnati dalla legge al comune.

Le loro funzioni sono gratuite.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il commissario straordinario potrà, sotto la sua responsabilità, farsi temporaneamente rappresentare da uno dei componenti la Commissione consultiva in caso di sua momentanea assenza o d'impedimento.

(Approvato).

Art. 6.

Il commissario straordinario e i membri della Commissione potranno essere sempre sostituiti con decreto reale.

(Approvato).

Art. 7.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge attribuisce al sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria per la provincia esercita le funzioni che la legge attribuisce alla Deputazione provinciale.

Quando il commissario o la Commissione prendono delle deliberazioni che spetterebbero per legge al Consiglio, queste non potranno vincolare il bilancio del comune o della provincia oltre cinque anni; saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione al nuovo Consiglio nella prima adunanza.

Ogni elettore potrà ricorrere entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento al Governo del Re contro le deliberazioni che il commissario, o la Commissione abbia preso coi poteri del Consiglio, e contro la loro approvazione se vincolino il comune, o la provincia oltre un anno.

Uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento, eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore.

Il ricorso non è ammesso quando la durata del vincolo oltre il detto anno dipenda da disposizioni di legge o di regolamento generale.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

PRESIDENTE. A questo articolo 7 il senatore Saredo ha presentato il seguente emendamento che si riferisce al comma quarto:

« Ogni elettore potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, entro quindici giorni dalla loro data, contro i provvedimenti e le deliberazioni che il Commissario e la Commissione abbiano presi coi poteri del Consiglio.

« Quando si tratti di provvedimenti e di deliberazioni per i quali sia necessaria l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale, il ricorso sarà proposto al ministro dell'interno. I quindici giorni cominceranno a decorrere dall'inserzione del decreto della Giunta provinciale nel foglio degli annunci legali ».

Do la parola al senatore Saredo per svolgere il suo emendamento.

SAREDO. Poche parole basteranno a dar ragione di questo emendamento.

Nel controprogetto dell'Ufficio centrale ad ogni elettore è riconosciuto il diritto di ricorso contro quelle deliberazioni o provvedimenti che o il commissario straordinario, o la Commissione provinciale abbiano presi coi poteri del Consiglio.

Ed è bene che questo diritto di ricorso sia riconosciuto. Nè è a temere che ne vengano inconvenienti, poichè già lo abbiamo nella nostra legislazione amministrativa; e ne è la prova l'art. 3 della legge 23 luglio 1894 sulle sovrimposte comunali e provinciali, il quale ha un'identica disposizione; l'esperienza ha dimostrato che non ha prodotto alcuno degli inconvenienti temuti.

Se approvo però il conferimento del diritto di ricorso ad ogni elettore, non approvo egualmente che il ricorso debba essere diretto al Governo del Re, in ogni caso e sempre; qui davvero altri inconvenienti vi sono. Il primo è il ritardo che ne viene nella spedizione dell'affare, come opportunamente osservava il senatore Finali. Sappiamo che i ricorsi in materia amministrativa non hanno, di regola, effetto sospensivo; ne segue che quando l'atto è eseguito, dopo parecchio tempo può intervenire un provvedimento che lo annulla, con pregiudizio spesso gravissimo dell'andamento dell'amministrazione locale.

Il mio emendamento mira a semplificare il procedimento del ricorso, proponendo che que-

sto sia fatto alla Giunta provinciale amministrativa. Con che si hanno tre vantaggi.

Primo: che l'affare è deciso sul luogo, o vicino al luogo dove è sorta la questione da risolvere.

Secondo: che l'affare è deciso da un'autorità amministrativa, che conosce cose e persone, che ha tutti gli elementi per pronunciare con cognizione di causa e ha quindi la più naturale e legittima competenza.

Terzo: si evita un accumularsi infinito di affari al Ministero dell'interno, e al Consiglio di Stato, i quali sono molto meno della Giunta provinciale in grado di risolvere con piena cognizione dei fatti le questioni loro sottoposte.

Senonchè vi sono molte deliberazioni e provvedimenti, pei quali è necessaria o l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, senza la quale non sono perfetti.

È evidente che quando ciò avvenga non si può ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro un atto, che essa ha dovuto perfezionare con la sua approvazione o con la sua autorizzazione. In simil caso si ricorre al ministro dell'interno.

Dirò perchè anche qui escludo le parole « Governo del Re ».

Quando nella legge si trovano le parole « Governo del Re » la procedura che si segue ordinariamente è ben nota; il Consiglio di Stato dà il suo parere; poi il ministro competente sottopone alla firma sovrana il relativo decreto. Ed è appunto questo decreto reale che io voglio evitare. Nel caso presente si tratta di un provvedimento, che non è e che non deve essere definitivo, poichè è atto di un'amministrazione straordinaria; ora a me pare più conforme ai buoni principî, che il ricorso sia fatto al ministro dell'interno, e che sul ricorso si provveda con decreto ministeriale.

Sono questi i motivi per cui ho proposto il mio emendamento.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che accettiamo l'emendamento del senatore Saredo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Il penultimo capoverso di questo

LEGISLATURA XX. — 2ª SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

articolo dispone così: « uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento, eccetto i casi nei quali nella stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore ».

Io pregherei l'Ufficio centrale di togliere questa eccezione, la quale può rendere nullo in fatto il diritto di ricorso del Consiglio nuovo.

È facilissimo che accada, quando siavi chi ha interesse d'impedire al nuovo Consiglio di ricorrere, che egli faccia produrre da un compiacente e connivente elettore un mal fondato e mal giustificato ricorso che induca e trascini il decidente ad una risoluzione diversa da quella che avrebbe emesso se gli fossero stati prodotti tutti i necessari elementi di fatto e tutti i documenti opportuni a dimostrare il danno del provvedimento oggetto del ricorso.

La connivenza non può essere sempre dimostrata per far previamente annullare come orretta e surretta la precedente risoluzione. Perchè il nuovo Consiglio comunale, deve trovarsi per il fatto altrui, interdotta la facoltà di ricorrere; se è una facoltà che gli spetta che ha ragione di esistere nel diritto di rappresentanza del corpo morale? La decadenza o eccezione non si giustifica per la regola *non bis in idem*. Altro è il Consiglio *curator universitatis* ed altro è il singolo cittadino che agisce *in nomine proprio*. Questi non può mai rappresentare la *universitas*, per la quale il diritto di rappresentanza spetta soltanto al Consiglio od a chi ne fa le veci. Il singolo cittadino ammesso a ricorrere, non agisce che in nome dell'« interesse » che ha come « universo » del comune o della provincia; il Consiglio agisce in nome del diritto dell'ente morale. Il ricorso del primo non può né deve impedire il ricorso del secondo. Non vi è identità di persona.

Propongo quindi che si sopprimano le parole « eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore ».

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Avevamo messo quelle parole per evitare appunto *il bis in idem*; ma stante le considerazioni del senatore Pellegrini, e per mostrargli che anche con lui desideriamo di andare d'accordo, l'Ufficio cen-

trale non ha difficoltà che si sopprima l'ultima parte di questo comma quarto.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Dichiaro che la proposta del senatore Saredo dà una formola concreta e, per me, accettabilissima, alle osservazioni ed alle proposte che io aveva fatte intorno all'art. 7.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio accetta l'emendamento del senatore Saredo e la soppressione proposta dal senatore Pellegrini?

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accepto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Il primo, il secondo ed il terzo comma di questo articolo 7 restano invariati.

Al quarto comma il senatore Saredo ha proposto il seguente emendamento, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

« Ogni elettore potrà ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, entro quindici giorni dalla loro data, contro i provvedimenti e le deliberazioni che il Commissario e la Commissione abbiano presi coi poteri dei Consigli. Quando si tratti di provvedimenti e deliberazioni per i quali sia necessario l'approvazione o l'autorizzazione della Giunta provinciale, il ricorso sarà proposto al ministro dell'interno.

« I quindici giorni cominceranno a decorrere dalla inserzione del decreto della Giunta provinciale nel foglio degli annunci legali ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al quinto comma l'Ufficio centrale ed il Governo accettano la soppressione delle parole: « eccetto i casi nei quali sulla stessa questione sia stato risolto sopra ricorso di un elettore », proposta dal senatore Pellegrini.

Pongo ai voti il quinto comma così emendato:

« Uguale diritto spetterà al nuovo Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'ultimo comma resta così invariato.

Ora metto ai voti l'intero articolo 7, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all' art. 8 che rileggo :

Art. 8.

Quando un Consiglio comunale venga sciolto per ragioni amministrative una quarta volta in un decennio, il commissario straordinario avrà facoltà di deliberare il bilancio per tre anni; e il bilancio non potrà essere modificato se non mediante decreto reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Prendo la parola su questo articolo, del quale ho già parlato, con qualche fiducia che sia accolta la mia proposta.

Lo sperava già prima di cominciare a parlare, perchè dalla relazione aveva visto che non vi era stata unanimità nell' Ufficio centrale.

E poi l'onorevole Codronchi ha fatto capire che la completa soppressione di questo articolo non avrebbe opposizione dall' Ufficio centrale, tanto che è formulato in modo da essere soppresso senza alterare per nulla l'armonia della legge.

Io quindi ne proporrei la soppressione, perchè l'autorità dittatoria temporanea di questo commissario, non l'ha il legittimo e normale rappresentante del comune, che è il Consiglio comunale, il quale non può votare i bilanci per più di un anno.

Ma per le considerazioni svolte dall'onorevole mio amico Codronchi, parrebbe potervi essere qualche comune in condizioni così morbose da essere necessario di imporgli per un triennio un bilancio.

Se mai, ciò potrebbe essere materia di legge speciale, come fu fatto per la Sicilia.

Prego poi l'onorevole mio amico di credere che ragionando così, non dimentico le necessità di ordine pubblico, e le necessità di Stato.

Riconosco che il Governo non solo ha il diritto, ma il dovere di reintegrare i principî della giustizia dove sono manomessi, e quelli dell'ordine pubblico ove siano turbati; ha il diritto e il dovere di provvedere, quando ogni altro mezzo riesca vano, al restauro delle finanze locali ed alla retta amministrazione del pubblico denaro. Ma qui però non si tratta del Governo e dell'autorità dello Stato; si tratta di un regio commissario che non vi dà tutte

le garanzie che dà il ministro dell'interno investito dalla fiducia del Re e del Parlamento delle sue alte funzioni politiche, di modo che io sarei veramente contento che l'Ufficio centrale acconsentisse nella soppressione di quest'art. 8, che, come ha dichiarato lo stesso onorevole relatore, non è così necessario, che la sua soppressione possa turbare l'armonia del progetto di legge.

Non so poi se i cittadini più rispettabili si acconcieranno facilmente ad essere consiglieri in un comune con un bilancio intangibile imposto da un commissario per tre anni.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Dichiaro francamente che se il relatore abbandona quest'articolo o si rassegna al suo abbandono, lo faccio mio.

E lo faccio mio per una considerazione semplicissima, ma decisiva; ed è che abbiamo la esperienza, la quale ha vittoriosamente sancita la disposizione che esso contiene.

Ed ecco come: la legge 30 luglio 1896 sul commissariato civile in Sicilia dava al regio commissario la facoltà di decretare per tre anni i bilanci di quei comuni che si trovassero in certe condizioni.

Questa parte dell'opera sua, devo dirlo, venne sapientemente compiuta: e si è avuto per risultato che molti e importanti comuni la cui amministrazione era nota per imprevidenza e per disordini di ogni natura, si sono trovati obbligati a subire il bilancio decretato dal regio commissario; bilancio che per tre anni non poteva subire modificazione se non su parere conforme del Consiglio di Stato. Or bene il Consiglio di Stato ha avuto il modo di conoscere con l'eloquenza dei fatti e di apprezzare le conseguenze di questa salutare disposizione. Quali sono state le conseguenze? Sono state queste: che parecchi comuni tentarono di divincolarsi dalle strettoie dei bilanci decretati e di ricominciare la danza delle spese facoltative e prendevano deliberazioni con le quali cercavano di dimostrare che si verificavano gli estremi per i quali si potevano apportare variazioni ai bilanci decretati per il triennio. Si veniva al Consiglio di Stato, il quale quasi sempre ha dovuto riconoscere la saviezza dei provvedimenti commissariali e ha dato voto quasi sempre contrario alle variazioni che i

Consigli comunali volevano introdurre, perchè contrarie ai principi di una buona e bene ordinata amministrazione.

Dunque, ripeto, l'esperienza ha sancito il principio che si viene a stabilire con questo articolo. Certo, è una limitazione all'autonomia comunale; ma nella maniera stessa che nei rapporti della vita civile quando è dimostrato che un individuo non sa amministrare le cose proprie lo si inabilita, così deve farsi per le amministrazioni locali che male geriscono gli interessi loro affidati; si decreta una limitazione temporanea di capacità. E se un comune si rende imputabile di irregolarità amministrative per le quali si verificano gli estremi di questo articolo, *imputet sibi* il provvedimento che lo colpisce.

Prego quindi l'Ufficio centrale, e specialmente il relatore, di mantenere fermo, ed il Senato di votare questo articolo 8, che è il complemento necessario di tutte le altre disposizioni del presente progetto di legge.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola come relatore ed anche per un fatto personale.

Spiego il fatto personale.

Ringrazio il mio amico Saredo delle parole cortesi e della giustizia che ha reso all'opera mia in Sicilia.

L'Ufficio centrale nella sua maggioranza deve naturalmente mantenere questo articolo.

Bisogna essersi trovati in mezzo a comuni disordinati per comprendere l'utilità di questo articolo; e notate, o signori, che questo art. 8, che fece buona prova in Sicilia, potrà essere utile a molte altre provincie.

Ho parlato con prefetti che sono insigni amministratori, e concordemente mi dissero che senza un provvedimento simile non v'è speranza di migliorare le sorti di molti municipi italiani, e vi sono provincie che si trovano in condizioni peggiori delle provincie siciliane.

Senza questo articolo l'opera della unificazione e della trasformazione dei debiti comunali in Sicilia non si sarebbe potuta compiere, perchè i creditori che hanno dovuto rinunciare a due terzi ed a tre quarti dei loro crediti verso questi comuni, si sono rassegnati ad accettare ciò che fu possibile di offrir loro quando hanno veduto che almeno per alcuni anni i bilanci del

comune erano ordinati, ed era assicurato il servizio degl'interessi. E altrettanto pretese giustamente il Governo che di quelle operazioni si faceva mallevadore.

Pensate che vi erano comuni come Licata che aveva 9 milioni di debito: io ho transatto coi creditori pagandone 1 milione e 200 mila. Ma abbiamo fatto un bilancio, l'abbiamo consolidato per 3 anni; i creditori hanno visto che le imposte erano state elevate alla massima potenza, i sacrifici dei contribuenti erano tutto quello che si poteva sperare, ed i creditori hanno acconsentito. Senza il bilancio triennale questo risultato non si otteneva. E siccome questa legge di unificazione dei debiti si estende anche alla Sardegna, potrebbe essere che questa facoltà del bilancio triennale giovasse per altre regioni. Caltanissetta è una città (ancora un altro esempio) con una popolazione di 35,000 abitanti, di cui una gran parte sono solfatarie, aveva 6 milioni e 600 mila lire di debito; si è transatto in 3 milioni. I contribuenti hanno guadagnato 3 milioni e 600 mila lire.

Potrei citare altri esempi, ma mi fermo.

Noi eravamo dominati da questi ricordi, quando pur volendo temperare per una parte il progetto ministeriale che dava diritto al Governo di nominare un commissario per 3 anni, abbiamo voluto lasciare che si ricostituiscia il Consiglio comunale, che il municipio abbia la sua rappresentanza, ma il bilancio rimanga consolidato per un triennio, affinchè creditori e contribuenti abbiano una garanzia dei loro crediti e dei loro interessi. Per tali ragioni abbiamo proposto quest'articolo.

Io ne prevedevo l'opposizione in Senato; e ho detto che la legge era così ordinata che anche sopprimendolo non restava turbata la sua armonia.

Ma se l'articolo sarà approvato, la maggioranza dell'Ufficio centrale ne sarà molto lieta. Se sarà respinto, avremo sempre ottenuto un risultato, quello di sollevare questa questione nel Parlamento.

Forse tra qualche tempo la questione è destinata a trionfare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dico subito che prego il Senato

di approvare questo articolo, perchè se avessi preveduto che potesse non essere approvato, non avrei accettato altre modificazioni all'art. 2.

Come ha detto l'onor. relatore, e come ha accennato il senatore Saredo, il progetto ministeriale modificato dalla Commissione non può stare, se non vi è questo articolo. È stato un temperamento adottato per non accettare intieramente l'art. 3 proposto dal Ministero, che suona così:

« Quando il Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino a due anni. Per motivi di straordinaria gravità, che saranno specificatamente indicati nella relazione, il termine può essere prorogato fino a tre anni complessivamente ».

L'Ufficio centrale ha proposto, ed io ho accettato, la relazione che il Senato ha votato, cioè:

« Quando un Consiglio comunale venga sciolto per la quarta volta entro l'ultimo decennio, il termine per le nuove elezioni può essere ritardato fino ad un anno. La stessa disposizione potrà essere applicata quando dopo il quarto scioglimento altro se ne verificasse entro cinque anni ».

Ora io accettai l'emendamento a quest'articolo, precisamente perchè a questa diminuzione c'era il compenso nel bilancio triennale che propone l'Ufficio centrale; se no, dichiaro francamente che non l'avrei accettato, ed avrei pregato il Senato di non accettarlo appunto per questa ragione, cioè che le popolazioni sappiano che per 3 anni sono amministrate in un modo che non può essere cambiato a capriccio.

In quanto alla questione di mettere sotto tutela un comune o una provincia (perchè come dice l'onor. relatore, ci sono parecchie provincie che avrebbero bisogno di questo tutore), l'ha accennato l'onor. Saredo.

Quando un Consiglio è stato disciolto 4 volte in 10 anni si ha tutto il diritto di metterlo sotto tutela. Quindi in prego vivamente il Senato di non lasciare andare questo articolo, la cui mancanza turberebbe, secondo il mio parere, l'economia generale della legge.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il senatore Finali propone la soppressione dell'articolo 8.

FINALI. Io non propongo nulla. La soppressione si traduce nel votar contro.

PRESIDENTE. Questo è il suo desiderio. Il Senato si pronuncierà quindi sull'accettazione dell'articolo o meno.

Chi crede che l'art. 8 testè letto debba essere approvato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La spesa per il commissario straordinario, in qualunque caso di scioglimento del Consiglio e in quello previsto dall'art. 174 della legge comunale e provinciale, sarà a carico del comune, e verrà determinata colle norme stabilite col regio decreto 14 settembre 1863, se il commissario sia impiegato governativo: negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa, con facoltà di ricorso da parte degl'interessati.

Alla Commissione straordinaria, che assume l'amministrazione della provincia in caso di scioglimento del Consiglio provinciale, potrà essere assegnata un'indennità sul bilancio della provincia da determinarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 47).

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N, III *octies* - *documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (N. 2);

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 42);

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1899

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899 (N. 64);

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 3);

Autorizzazione della spesa di L. 249,628 82 per maggiori lavori occorsi nella ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali an-

nessi all'edificio di Castel Capuano in Napoli (N. 66).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 10 giugno 1899 (ore 10.45)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

